



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

### **PARTE SPECIALE**

*Adottato con determinazione dell'A.U. del 1/12/2022*

<b>Data</b>	<b>Rev.</b>	<b>Oggetto revisione</b>	<b>Res. Redazione</b>	<b>Res. Approvazione</b>
22/06/2022	0	Prima emissione	Consulente	A.U.

## INDICE/

<b>PARTE SPECIALE</b> .....	<b>5</b>
<b>1. INTRODUZIONE</b> .....	<b>5</b>
<b>2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</b> .....	<b>6</b>
<b>3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)</b> .....	<b>9</b>
<i>A.1 Premessa</i> .....	9
<i>A.2 Reati applicabili</i> .....	10
<i>A.3 Identificazione delle Attività Sensibili</i> .....	13
<i>A.4 Protocolli specifici di prevenzione</i> .....	14
<b>B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto)</b> .....	<b>23</b>
<i>B.1 Reati applicabili</i> .....	23
<i>B.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i> .....	24
<i>B.3 Protocolli generali di prevenzione</i> .....	24
<i>B.4 Protocolli specifici di prevenzione</i> .....	25
<b>C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto)</b> .....	<b>27</b>
<i>C.1 Reati applicabili</i> .....	27
<i>C.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i> .....	27
<i>C.3 Protocolli specifici di prevenzione</i> .....	28
<b>D) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 del Decreto)</b> .....	<b>30</b>
<i>D.1 Reati applicabili</i> .....	30
<i>D.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i> .....	30
<i>D.3 Protocolli specifici di prevenzione</i> .....	30
<b>E) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)</b> .....	<b>32</b>
<i>E.1 Reati applicabili</i> .....	32
<i>E.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i> .....	33
<i>E.3 Protocolli specifici di prevenzione</i> .....	34
<b>F) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)</b> .....	<b>39</b>
<i>F.1 Reati applicabili</i> .....	39
<i>F.2 Identificazione delle aree sensibili</i> .....	40
<b>1. Principi generali di comportamento e destinatari</b> .....	<b>49</b>
<i>F.3 Protocolli generali di prevenzione</i> .....	55
<b>G) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto)</b> .....	<b>56</b>
<i>G.1 Reati applicabili</i> .....	56

<i>G.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i> .....	57
<i>G.3 Protocolli specifici di prevenzione</i> .....	57
<b>H) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto)</b> .....	<b>60</b>
<i>H.1 Reati applicabili</i> .....	60
<i>H.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i> .....	62
<i>H.3 Protocolli specifici di prevenzione</i> .....	62
<b>I) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)</b> .....	<b>63</b>
<i>I.1 Reati applicabili</i> .....	63
<i>I.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i> .....	63
<i>I.3 Protocolli specifici di prevenzione</i> .....	63
<b>L) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)</b> .....	<b>64</b>
<i>L.1 Reati applicabili</i> .....	64
<i>L.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i> .....	64
<b>Logiche comportamentali di ordine generale</b> .....	<b>65</b>
<i>L.3 Protocolli specifici di prevenzione</i> .....	66
<b>M) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto)</b> .....	<b>67</b>
<i>M.1 Reati applicabili</i> .....	67
<i>M.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i> .....	67
<i>M.3 Protocolli specifici di prevenzione</i> .....	67
<b>N) REATI DI RAZZISMO E DI XENOFOBIA (art. 25-terdecies del Decreto)</b> .....	<b>69</b>
<i>N.1 Reati applicabili</i> .....	69
<i>N.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i> .....	69
<i>N.3 Protocolli specifici di prevenzione</i> .....	69
<b>O) REATI TRANSNAZIONALI (artt. 3 L. n. 146/2006)</b> .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<i>O.1 Reati applicabili</i> .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<i>O.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i> .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<i>O.3 Protocolli specifici di prevenzione</i> .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>P) REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)</b> .....	<b>79</b>
<i>P.1 Reati applicabili</i> .....	79
<i>P.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i> .....	81
<i>P.3 Protocolli specifici di prevenzione</i> .....	82
<b>Q) REATI TRANSNAZIONALI (artt. 3 L. n. 146/2006)</b> .....	<b>71</b>
<i>Q.1 Reati applicabili</i> .....	71
<i>Q.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i> .....	74
<i>Q.3 Protocolli specifici di prevenzione</i> .....	75
<b>Q) I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-quinques del Decreto)</b> .....	<b>86</b>

<b>Q.1 Reati applicabili</b> .....	86
<b>Q.2 Identificazione delle Attività Sensibili</b> .....	88
<b>Q.3 Protocolli specifici di prevenzione</b> .....	88
<b>R) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies.1 del Decreto) .....</b>	<b>90</b>
<b>R.1 Reati applicabili</b> .....	90
<b>R.2 Identificazione delle Attività Sensibili</b> .....	91
<b>R.3 Protocolli specifici di prevenzione</b> .....	92

## PARTE SPECIALE

### 1. INTRODUZIONE

Come illustrato nella Parte Generale del Modello, la presente Parte Speciale è il risultato, tra l'altro, di un processo (c.d. *Control & Risk Self Assessment*) di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera la Società.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune Attività Sensibili nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che possa essere commesso un Reato di quelli indicati nel Decreto e ritenuti applicabili alla Società. Si precisa che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora tali Reati siano commessi nella forma del tentativo.

Sulla base di quanto osservato nel processo di mappatura delle Attività Sensibili ed alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società, sono stati poi individuati i **principi di comportamento** ed i **protocolli di prevenzione**, sia generali sia specifici, che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei Reati di cui al Decreto.

La presente Parte Speciale è suddivisa in varie sezioni relative a ciascuna fattispecie di Reato ritenuta applicabile alla Società e segnatamente:

- a) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- b) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);
- d) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1* del Decreto);
- e) Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- f) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- g) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- h) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
- i) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
- j) Reati Ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- k) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- l) Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);
- m) Reati tributari (art. 25-*quindiesdecies* del Decreto);
- n) Reati di contrabbando (art. 26-*sexiesdecies* del Decreto).

In ciascuna Sezione, per ciascuna tipologia di Reato, sono quindi indicati:

- 1) i **Reati applicabili alla Società** e le possibili modalità attuative;
- 2) le **Attività Sensibili dirette e strumentali** individuate nell'ambito dei Reati applicabili alla Società;
- 3) i **Protocolli specifici di prevenzione**.

## 2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nel paragrafo 2.7 della Parte Generale del Modello, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione, sia generali e sia specifici, i **principi di comportamento individuati nel Codice Etico**, che qui si intende integralmente richiamato.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello, la Società si impegna inoltre a dare attuazione ai protocolli di seguito indicati.

## 3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili, di cui alle successive Sezioni, i **protocolli generali di prevenzione** prevedono che:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico della Società;
- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- siano formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e siano descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società siano sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno sia coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore o dipendente; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e poteri di firma sia garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- l'accesso ai dati della Società sia conforme al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Sindaco, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto;

- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- siano implementate ed attuate procedure e/o linee guida e sia formalmente individuato un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il Responsabile Interno:

- vigila sul regolare svolgimento delle operazioni afferenti le Attività Sensibili (dirette e strumentali) di cui è referente;
  - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
  - informa collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei Reati connessi alle operazioni aziendali svolte dalla Società;
  - informa periodicamente e tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dei fatti rilevanti e/o di qualunque criticità relativi alle operazioni a rischio della propria funzione;
  - può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
  - contribuisce all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informa l'Organismo di Vigilanza delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni;
  - garantisce, per ciascuna operazione a rischio, la disponibilità, l'aggiornamento e la conservazione di tutta la documentazione relativa alla stessa, per le eventuali verifiche del caso da effettuarsi da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali, che disciplinano le attività a rischio e che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento;
  - nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, siano ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
  - i contratti/accordi formalizzati/ordini d'acquisto che regolano i rapporti con soggetti terzi ed i rapporti infragruppo prevedano apposite "clausole 231" che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del presente Modello, nonché dei protocolli di prevenzione e delle procedure operative. Qualora ritenuto opportuno, tali contratti/accordi formalizzati/ordini d'acquisto prevedano altresì l'obbligo in capo al soggetto terzo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società e di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;

- qualora suddette clausole non siano accettate dalla controparte, la Società ne dia notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di una e-mail riepilogativa delle ragioni addotte;
- qualora le operazioni che concernono le Attività Sensibili, di cui alle successive Sezioni, siano date in outsourcing, la Società comunichi al fornitore del servizio, secondo quanto stabilito al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello, il proprio Codice Etico e il proprio Modello. I contratti che regolano i rapporti con il fornitore del servizio prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del Modello, nonché in particolare dei protocolli di prevenzione e delle procedure operative che danno attuazione alla presente Parte Speciale. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto di prestazione del servizio preveda altresì l'obbligo in capo al fornitore del servizio di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società e di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.



## A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)

### A.1 Premessa

In relazione alla possibile commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini del presente Modello, per “**Pubblica Amministrazione**” si intendono tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio. Tale categoria di Reati comporta necessariamente un contatto o un rapporto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che possono essere distinti in pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il “**pubblico ufficiale**” è colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Per “**funzione pubblica**” si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali – ad esempio, U.E., membri delle Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

I poteri riconducibili alla “**pubblica funzione amministrativa**” sono il *potere deliberativo*, il *potere autoritativo* ed il *potere certificativo* della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, non connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il *potere deliberativo* della Pubblica Amministrazione è quello relativo alla “*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*”. Tale definizione comprende qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come “*pubblici ufficiali*”, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparatorie all’*iter* deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il *potere autoritativo* della Pubblica Amministrazione consiste nel potere della Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una situazione di soggezione. Questo ruolo di supremazia della Pubblica Amministrazione è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare concessioni ai privati. Possono essere qualificati come “*pubblici ufficiali*” tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il *potere certificativo* della Pubblica Amministrazione consiste nel potere di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”.

In sostanza, il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio, dell’Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i membri delle Commissioni Edilizie, i Giudici, gli Ufficiali Giudiziari, gli organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

La giurisprudenza più recente ha esteso la qualifica di pubblico ufficiale anche al c.d. funzionario di fatto, ovvero colui che eserciti una funzione pubblica pur senza formale o regolare “investitura”, con la tolleranza o acquiescenza dell’Amministrazione.

L’ “**incaricato di un pubblico servizio**” è, invece, colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Il pubblico servizio è un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla

manca di poteri tipici di quest'ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Si intendono "**attività di pubblico servizio**": (a) le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica; (b) le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, in regime di concessione e/o di convenzione.

L'incaricato di pubblico servizio, quindi, svolge attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

La qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta anche a chi, senza un regolare e/o formale atto di nomina ma comunque non abusivamente, svolge di fatto un pubblico servizio.

Infine, con la legge n. 300/2000, la qualifica di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è stata estesa anche ai membri degli organi della Comunità Europea ed ai funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un Ente pubblico, i dipendenti di Enti Ospedalieri, dell'ASL, dell'INAL, dell'INPS, i dipendenti di Aziende Energetiche Municipali; Uffici Postali, Uffici Doganali; i membri dei Consigli Comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

## **A.2 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Reati contro la Pubblica Amministrazione:

- **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis*, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

- **Truffa** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo lo Stato o altro ente pubblico in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-*bis* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

▪ **Frode informatica** (art. 640-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

▪ **Concussione** (art. 317 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

▪ **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

▪ **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

▪ **Circostanze aggravanti** (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

▪ **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

▪ **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a terzo, denaro o altra utilità.

▪ **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.)

Costituito dai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commessi dall'incaricato di un pubblico servizio.

▪ **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

▪ **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322-bis c.p.)

Ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4 c.p., si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni di cui agli artt. 319-*quater*, 2 comma, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone di cui al precedente elenco e a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone sopra elencate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Tali condotte comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 solo se i fatti offendano gli interessi finanziari dell'UE. Si tratta di illeciti contestabili in situazioni in cui non ricorrano gli elementi di altri reati, quali ad esempio quello di truffa ai danni dell'UE.

- **Abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.)

La norma punisce qualsiasi condotta relativa alle funzioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che non ricada in specifiche fattispecie penali più gravi, ma che comunque sia connotata dall'intenzione di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale ingiusto o arrecare ad altri un danno ingiusto. La condotta deve essere caratterizzata da:

- violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità nelle decisioni;
- presenza di conflitto con un interesse proprio o di un prossimo congiunto o di altre situazioni che per legge impongano di astenersi dal compimento dell'atto.

Tali condotte comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 solo se i fatti offendano gli interessi finanziari dell'UE.

- **Frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.)

Commisce il reato chiunque nell'esecuzione di contratti di fornitura con lo Stato, con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità non adempia ai propri obblighi, facendo ricorso ad artifici o raggiri tali da ingannare la controparte sul contenuto della propria prestazione, facendo mancare in tutto o in parte cose o opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un servizio pubblico. La pena è aumentata se la fornitura concerne sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni, all'armamento o equipaggiamento delle forze

armate, o ad ovviare a un comune pericolo o a un pubblico infortunio.

▪ **Indebita percezione di erogazioni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. n. 898/1986)**

Tale disposizione punisce chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie falsi ottiene per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni o erogazioni in genere a carico, anche solo in parte, al Fondo europeo agricolo di garanzia o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. A tali erogazioni sono assimilate le quote nazionali complementari rispetto a quelle erogate dai predetti Fondi nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa UE in materia. Quando la condotta non consista nella sola falsità delle informazioni, ma sia caratterizzata da artifici o raggiri di effettiva portata decettiva ricorre il più grave reato di truffa ai danni dello Stato

### **A.3 Identificazione delle Attività Sensibili**

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito delle attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- 2) Gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria, anche tramite società esterne;
- 3) Gestione delle verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione (es. Ministero del Lavoro, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL, ecc.);
- 4) Gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi da parte di enti pubblici e/o privati;
- 5) Gestione dei rapporti con Enti Certificatori pubblici e/o privati (ad es. SGS, ecc.);
- 6) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private);
- 7) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne;
- 8) Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne.

Inoltre, sono state individuate le seguenti **Attività Sensibili c.d. "strumentali"**:

- 1) Gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi da parte di enti pubblici e/o privati;
- 2) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 3) Affidamento e gestione di appalti e subappalti;
- 4) Individuazione e gestione dei rapporti con Partner;
- 5) Individuazione e gestione dei rapporti con intermediari (agenti, procacciatori d'affari, ecc.);
- 6) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne;
- 7) Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- 8) Gestione dei benefit aziendali (es. pc, cellulare, auto, carta di credito, ecc.);

- 9) Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne;
- 10) Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa;
- 11) Gestione dei rapporti inter company;
- 12) Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne;
- 13) Gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne; Gestione degli omaggi, liberalità e donazioni.

#### **A.4 Protocolli specifici di prevenzione**

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (ad es. per l'apertura di una nuova sede, ecc.), alla **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), alla **selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale**<sup>1</sup> (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
  - i rapporti con i funzionari pubblici siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
  - gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione siano effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
  - siano utilizzati canali di comunicazione con la Pubblica Amministrazione che permettano la successiva tracciabilità delle informazioni inviate e/o ricevute;
  - la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta da persone competenti in materia, preventivamente identificate, e verificata in termini di correttezza, completezza e veridicità da parte di un soggetto diverso da chi l'ha prodotta, anch'esso preventivamente identificato;
  - tutti i contratti che hanno come controparte la Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione siano firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base a procure/poteri/deleghe;
  - sia garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con controparti pubbliche riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi di aggiudicazione di una gara o l'ottenimento dell'incarico tramite trattativa privata, definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.) nonché modifica e/o integrazione alle stesse (es. identificazioni di nuovi tipi di lavoro, variazioni significative dell'importo, ecc.);

---

<sup>1</sup> In particolare, in relazione agli adempimenti previdenziali.



- siano formalizzati, in relazione a suddetti incontri, memorandum, mail, ecc. in cui siano indicati, in particolare, i soggetti aziendali coinvolti;
  - sia previsto che, nel caso in cui il potenziale Cliente richieda in fase di trattativa commerciale uno sconto che superi le soglie previste nei listini, il dipendente di CAIR ITALIA S.r.l. o l'intermediario (agente e/o procacciatori d'affari) che sta gestendo la trattativa chieda sempre il supporto dell'A.U. al fine di individuare il prezzo finale di vendita in modo tale che sia garantita la marginalità della Società;
  - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività. In particolare, sia prevista un'adeguata archiviazione di tutte le offerte presentate al Cliente e siano inserite nel sistema informatico solo i dati relativi all'offerta definitiva presentata al Cliente e firmata da entrambe le parti.
- 2) Per le operazioni relative alla **gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria** in materia fiscale e tributaria, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- il personale della Società assuma un comportamento collaborativo con l'Amministrazione Finanziaria. In particolare, oltre a comportamenti volti alla trasparenza ed alla chiarezza, tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese rispettino i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
  - sia deputato ad avere contatti con l'Amministrazione Finanziaria unicamente il personale espressamente autorizzato e dotato di idonee deleghe o procure;
  - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 3) Per le operazioni relative alla **gestione delle verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione** (es. Ministero del Lavoro, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- i rapporti con i funzionari pubblici, nell'ambito delle diverse verifiche ispettive, siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
  - le verifiche ispettive avvengano, laddove possibile, alla presenza di almeno due dipendenti della Società;
  - la firma del verbale eventualmente emesso a seguito di un'ispezione avvenga a cura di un soggetto preventivamente identificato e autorizzato dalla Società;
  - sia predisposto e costantemente aggiornato un registro delle verifiche ispettive da compilare a seguito di ogni visita ispettiva (indipendentemente dal fatto che a seguito della visita ispettiva sia stato redatto o meno un verbale);
  - il Responsabile dell'unità organizzativa oggetto di ispezione informi, laddove ritenga necessario data la tipologia di ispezione, l'A.U. dell'inizio del procedimento di ispezione e successivamente informi lo stesso dell'esito dell'ispezione;
  - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

- 4) Per le operazioni relative alla **gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi** da parte di enti pubblici e/o privati, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia effettuata una verifica della correttezza/completezza e della veridicità della documentazione inviata ai fini dell'ottenimento di finanziamenti, erogazioni, contributi, ecc.;
  - l'impiego delle risorse finanziarie ottenute come finanziamento, contributo o erogazione, sia destinato esclusivamente alle iniziative ed al conseguimento delle finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto ed ottenuto;
  - l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto ed ottenuto;
  - sia verificato, mediante un controllo sulla reportistica prodotta (es. indicazione dei corsi erogati, fogli presenza dei partecipanti ai corsi, ecc.), il corretto utilizzo dei finanziamenti, erogazioni, contributi, ecc. ottenuti;
  - sia predisposto un report periodico, da inviare all'A.U., al fine di monitorare i finanziamenti, erogazioni, contributi, ottenuti, utilizzati e da utilizzare;
  - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 5) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con Enti Certificatori pubblici e/o privati** (ad es. SGS, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia identificato il soggetto, munito di idonei poteri, autorizzato dalla Società ad intrattenere i rapporti con gli Enti Certificatori;
  - sia effettuata una verifica della correttezza/completezza e della veridicità della documentazione da inviare agli Enti Certificatori;
  - siano utilizzati canali di comunicazione che permettano la successiva tracciabilità delle informazioni inviate e/o ricevute;
  - sia garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società durante le verifiche da parte degli Enti Certificatori;
  - sia predisposto un registro delle verifiche/audit svolti da parte degli Enti Certificatori presso la Società;
  - sia assicurata una corretta archiviazione dei documenti relativi alle verifiche svolte da parte degli Enti Certificatori (ad es. verbali, piani di miglioramento, ecc.).
- 6) Per le operazioni relative alla **gestione del contenzioso e degli accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
  - sia conferita la rappresentanza legale attraverso idonea procura;



- la Società assuma un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie;
  - tutte le dichiarazioni rese ad esponenti dell’Autorità Giudiziaria da parte dei destinatari del Modello rispettino i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
  - siano costantemente monitorate le azioni legali penali, civili, amministrative e tributarie, attive o passive attraverso la compilazione di apposita informativa di riepilogo;
  - sia definito un flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza (es. inizio del procedimento, risultanze delle varie fasi di giudizio, conclusione del procedimento, criticità emerse, numero di contenziosi in essere, ecc.);
  - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alle Autorità Giudiziarie, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 7) Per le operazioni relative all’**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore, all’**affidamento e gestione di appalti e subappalti**, all’**individuazione e gestione dei rapporti con Partner**, all’**individuazione e gestione dei rapporti con intermediari** (agenti, procacciatori d'affari, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- si proceda, prima dell’emissione dell’Ordine d’acquisto/contratto d’acquisto, con una comparazione di almeno 3 offerte/preventivi/listini;
  - siano specificate le categorie di fornitori c.d. “unici” per via delle specifiche competenze tecniche e scientifiche (ad es. fornitori di tecnologia/consulenti/professionisti che fanno parte dell’offerta di vendita di CAIR ITALIA S.r.l. , ecc.) per le quali non è possibile procedere con una comparazione di almeno 3 offerte/preventivi/listini;
  - sia redatta, nel caso in cui non fosse possibile rispettare quanto previsto al primo punto, una nota scritta, firmata dall’Ufficio Acquisti, nella quale vengano formalizzate le motivazioni che giustifichino tale *modus operandi* e la relativa scelta (ad es. il Cliente ha richiesto uno specifico fornitore o uno specifico prodotto reperibile solo da uno specifico fornitore, il Cliente ha richiesto tempistiche brevi per l’esecuzione del contratto che comportano, per CAIR ITALIA S.r.l. , la necessità di individuare e contattare il fornitore/appaltatore/subappaltatore in tempi altrettanto brevi, ecc.). In tali casi sia fornita adeguata documentazione a supporto;
  - siano coinvolti, in fase di individuazione, almeno due potenziali Partner/intermediari;
  - la selezione di fornitori/appaltatori/consulenti/Partner/intermediari avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità e competenza e la scelta sia motivata e documentata;
  - sia garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con i fornitori/appaltatori/consulenti/Partner/intermediari riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi di scelta del fornitore/appaltatore/consulente/Partner/intermediario, di definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di consegna della fornitura/esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.) nonché modifica e/o integrazione alle stesse (es. variazioni significative del prezzo, ecc.);
  - siano formalizzati, in relazione a suddetti incontri, memorandum, mail, ecc. in cui siano indicati, in particolare, i soggetti aziendali coinvolti;

- nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
  - l'incarico a consulenti esterni/intermediari sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
  - i contratti con gli intermediari prevedano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - ✓ dichiarazioni e garanzie con cui l'intermediario si impegna a non effettuare pagamenti, regali e a non offrire o promettere pagamenti o regali, anche mediante l'utilizzo di compensi, onorari o pagamenti corrisposti dalla Società all'intermediario, allo scopo di influenzare il Cliente circa l'assegnazione del contratto;
    - ✓ l'obbligo, in capo all'intermediario, di comunicare alla Società qualsiasi richiesta da parte di soggetti pubblici e/o privati a scopo di corruzione durante l'esecuzione del rapporto contrattuale;
    - ✓ la formalizzazione di report periodici in relazione all'attività svolta dagli stessi;
  - i contratti di approvvigionamento e i contratti con Partner/intermediari siano autorizzati dai soggetti aventi adeguati poteri in base a procure/poteri/deleghe;
  - sia richiesto al consulente/professionista di formalizzare dei report periodici delle attività svolte da inviare alla Società;
  - sia prevista la formalizzazione, a cura dell'intermediario, di memorandum, mail, ecc. a seguito degli incontri con i Clienti, anche potenziali, contenenti un resoconto dell'incontro;
  - al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la funzione richiedente certifichi l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
  - non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, professionisti o intermediari in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
  - sia verificata la congruità delle provvigioni/compensi spettanti all'intermediario presenti nel sistema informatico aziendale con quanto previsto nel contratto firmato con l'intermediario;
  - siano previsti, nei casi di suddetta incongruità, sia blocchi a sistema sia specifiche soglie approvative.
- 8) Per le operazioni relative alla **selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale** (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia formalizzato un piano assunzioni e un budget annuale autorizzato dall'A.U.;
  - la richiesta di selezione e assunzione del personale avvenga attraverso la compilazione di modulistica specifica da parte della funzione richiedente;
  - la richiesta di assunzione di personale sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;

- le richieste di assunzione di personale fuori dai limiti indicati nel budget annuale siano motivate e debitamente autorizzate;
  - sia elaborato, per le risorse da inserire in azienda, il relativo profilo professionale che preveda almeno quanto segue: ruolo da svolgere e attività di dettaglio; *background* formativo ed esperienze richieste; conoscenze linguistiche; tipologia di risorsa da inserire (es. livello di esperienza, ecc.); tipologia di inserimento/contratto; sede di lavoro; livello retributivo e inquadramento contrattuale;
  - siano presenti al colloquio almeno due dipendenti della Società;
  - ai fini della scelta, siano valutati più candidati;
  - le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione;
  - sia richiesta un'autodichiarazione scritta in relazione all'assenza di eventuali conflitti di interesse in corso tra il candidato stesso e i dipendenti della Società e/o altre terze parti (ad es. Pubblica Amministrazione, Clienti, fornitori, ecc.) legate al *core business*/interessi della Società che preveda altresì l'onere del candidato di comunicare tempestivamente alla Società eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere nel corso del rapporto contrattuale. Tale autodichiarazione sia richiesta anche per i lavoratori già assunti;
  - sia definita una contrattualistica standard che preveda, oltre all'informativa sul Codice Etico, anche clausole di adesione ai principi del D.Lgs. 231/2001 ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società;
  - siano effettuati inserimenti/modifiche nell'anagrafica del personale esclusivamente in base a comunicazioni scritte presentate dal dipendente e supportate da idonea documentazione;
  - sia verificata la correttezza delle retribuzioni erogate;
  - eventuali variazioni retributive siano concesse sulla base di criteri meritocratici e/o di anzianità;
  - siano formalizzate le modalità di attribuzione degli incentivi/premi a dipendenti e collaboratori e sia individuato il soggetto/funzione aziendale a cui conferire la responsabilità di attribuzione degli stessi;
  - i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
  - sia verificata la coerenza tra gli incentivi/premi riconosciuti e quanto predefinito;
  - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 9) Per le operazioni relative alla **gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta e/o del ruolo aziendale ricoperto, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società, sia note spese sia spese di rappresentanza;
  - il rimborso delle spese sostenute sia richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;
  - sia individuato il responsabile che autorizzi ex ante o ex post le note spese ai soggetti richiedenti;

- in sede di liquidazione, la voce relativa al rimborso delle spese di rappresentanza sia distinta rispetto a quella relativa al rimborso delle note spese;
  - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 10) Per le operazioni relative alla **gestione dei benefit aziendali** (es. pc, cellulare, auto, carta di credito, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- l'assegnazione del benefit sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario e sia autorizzata dalla funzione competente;
  - sia predisposto e costantemente aggiornato un inventario dei beni attribuiti agli assegnatari;
  - siano definite le modalità di utilizzo dei beni assegnati;
  - siano previsti casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo;
  - siano stabilite le modalità di restituzione dei benefit in caso di dimissioni/licenziamento;
  - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 11) Per le operazioni relative alla **gestione delle risorse finanziarie** (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione;
  - per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa prevedere la firma congiunta di due soggetti muniti di adeguati poteri;
  - le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
  - l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
  - gli incassi ed i pagamenti della Società siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
  - sia limitato al minimo indispensabile l'utilizzo del denaro in contanti, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione di operazioni di incasso, pagamento, anticipi di cassa, rimborso spese ai dipendenti e spese di rappresentanza. Qualora avvengano operazioni in contanti, queste siano autorizzate e motivate dall'A.U.;
  - la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
  - in relazione alla gestione della piccola cassa:
    - ✓ sia individuato un responsabile della gestione della piccola cassa;

- ✓ siano definite le tipologie di spesa che possono essere sostenute utilizzando la piccola cassa (es. bolli, multe, raccomandate, bollettino SISTRI, ecc.);
  - ✓ sia predisposto un registro di tutte le movimentazioni della piccola cassa;
  - ✓ sia effettuata giornalmente la conta fisica della piccola cassa;
  - ✓ sia effettuata mensilmente una riconciliazione tra il registro e il dato contabile;
  - ✓ siano definite le modalità di reintegro della piccola cassa e i livelli autorizzativi;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 12) Per le operazioni relative alla **redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione**, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- le procedure operative aziendali indichino con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa debba fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili;
  - tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
  - i responsabili dell'unità organizzativa forniscano le informazioni alle unità gerarchicamente sovraordinate in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indichino i soggetti che possono fornire tale attestazione;
  - qualora utile per la comprensione dell'informazione, i responsabili dell'unità organizzativa indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne allegghino copia;
  - chiunque ne sia a conoscenza segnali tempestivamente al responsabile di funzione eventuali situazioni anomale. Il responsabile di funzione, valutata l'anomalia, segnali tempestivamente il fatto all'Organismo di Vigilanza;
  - chiunque riceva ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza.
  - la bozza di bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo.
- 13) Per le operazioni relative alla **gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi** (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne e alla **gestione di omaggi, liberalità e donazioni**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia definito e approvato un budget annuale relativo alle attività di marketing;
  - le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;
  - le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;

- sia previsto un iter autorizzativo, con specifiche soglie, per la gestione delle liberalità/donazioni (es. scelta dell'ente destinatario, controvalore della liberalità/donazione, ecc.);
- sia individuata una soglia di valore massimo, per singola operazione, sia per le attività di sponsorizzazione sia per la concessione di donazioni e altre liberalità;
- sia predisposto un elenco della liberalità/donazioni, con indicazione della tipologia dell'iniziativa legata alla liberalità/donazione, dell'ente destinatario, della motivazione della scelta;
- sia verificata l'eticità dell'iniziativa legata alla liberalità/donazione, al fine di evitare di promettere e/o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici all'ente beneficiario con la finalità di promuovere e/o favorire interessi della Società;
- l'acquisto di omaggi segua lo stesso iter autorizzativo di tutti gli altri acquisti di beni;
- siano previste delle soglie di importo economico massimo (non superiore a € 150,00) per singolo omaggio con relativi livelli autorizzativi;
- il documento informatico che riporta gli omaggi assegnati sia periodicamente stampato, firmato dall'A.U. e archiviato;
- non possano essere mai elargiti omaggi che siano in contanti o forme equivalenti (es. carte prepagate o buoni regalo, ecc.) e/o che possano dare l'impressione di avere lo scopo di influenzare le decisioni operative del terzo (es. Cliente, fornitore, Partner, ecc.);
- gli omaggi siano recapitati presso la sede della Società del destinatario e mai presso indirizzi privati;
- sia vietato elargire omaggi in fase di gara e assegnazione dei contratti, nel rispetto del D.Lgs. 231/2001 e dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- sia predisposto e verificato l'elenco dei destinatari degli omaggi, affinché non vi siano spedizioni di più omaggi al medesimo destinatario;
- non possano essere mai accettati omaggi in contanti o forme equivalenti (es. carte prepagate o buoni regalo);
- sia vietato ricevere omaggi in fase di gara e assegnazione dei contratti, nel rispetto del D.Lgs. 231/2001 e dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- gli omaggi siano ricevuti presso la sede della Società e non al proprio indirizzo privato o a quello di parenti/amici, in quanto legati al rapporto di lavoro;
- sia predisposto e costantemente aggiornare un elenco degli omaggi ricevuti e di quelli rifiutati al fine di garantire la tracciabilità;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

## B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto)

### B.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Delitti informatici e trattamento illecito dei dati:

- **Documenti informatici** (art. 491-bis c.p.)

Costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, previste nel capo III del c.p., commesse su documenti informatici aventi efficacia probatoria.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici** (art. 615-quater c.p.)

Costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-quinquies c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quater c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quinquies c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità** (art. 635-ter c.p.)



Costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo il fatto non costituisca più grave reato.

▪ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-*quater* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

▪ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-*quinquies* c.p.)

Costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-*quater*, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

▪ **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-*quinquies* c.p.)

Costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

## **B.2 Identificazione delle Attività Sensibili**

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali, anche tramite società esterne;
- 2) Gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi *software* e banche dati, anche tramite società esterne;
- 3) Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle comunicazioni altrui.

## **B.3 Protocolli generali di prevenzione**

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia vietato ai collaboratori della Società accedere abusivamente (intendendosi qui per modalità abusiva quella caratterizzata dall'assenza di autorizzazione all'accesso ad un sistema protetto) ad alcun sistema informatico o telematico della Società o di terze parti anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società (ad es. reperendo informazioni e dati);
- sia vietato ai collaboratori della Società ricevere, detenere o diffondere abusivamente (la detenzione abusiva o la diffusione si caratterizzano dall'assenza di legittimazione alla detenzione o alla diffusione dei codici) e in qualsiasi forma, codici di accesso per accedere a sistemi informativi o telematici della Società o di terze parti, anche qualora tale comportamento possa direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società (ad es. utilizzando tali codici per accedere a sistemi altrui e compiere operazioni illecite);



- l'eventuale produzione di un documento informatico sia eseguita fruendo dei servizi di operatori qualificati e certificati, attraverso chiavi di crittografia legittimamente possedute, verificando che il contenuto del documento sia corretto e veritiero e rendendo all'operatore dichiarazioni o attestazioni vere;
- sia vietato a tutti i collaboratori della Società procurarsi, diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, attraverso strumenti aziendali, personali o di terze parti, diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;
- siano assolutamente vietate le pratiche di intercettazione (anche tramite *tablet e/o smartphone*), impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, e di semplice installazione di strumenti che possano conseguire tali scopi, anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;
- sia vietato a tutti i collaboratori della Società di eseguire azioni od operazioni che possano causare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terze parti, in particolare se utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Si applicano, inoltre, i protocolli generali di prevenzione indicati nel paragrafo 3 della presente Parte Speciale.

#### **B.4 Protocolli specifici di prevenzione**

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali**, anche tramite società esterne, alla **gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi software e banche dati**, anche tramite società esterne e alla **gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle comunicazioni altrui**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
  - i server applicativi centralizzati siano ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
  - l'accesso ai suddetti locali sia riservato ai soli soggetti autorizzati;
  - l'accesso logico ai sistemi informativi sia protetto da *userid* e *password* utente con scadenza periodica;
  - l'accesso logico ai sistemi informativi sia differenziato a seconda del profilo utente/poteri attribuiti al singolo;
  - le risorse informatiche assegnate a ciascun dipendente siano utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività e non possano essere cedute a terzi. Tali risorse siano conservate in modo appropriato e sia tempestivamente informata la Società di eventuali furti o danneggiamenti;
  - ogni utente disponga di *userid* e *password* personale per l'accesso ai sistemi informativi della Società, custodisca accuratamente le proprie credenziali evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza e le aggiorni periodicamente secondo le tempistiche imposte dalla Società;
  - siano prontamente eliminate le credenziali di accesso ai sistemi per le utenze dismesse;
  - siano utilizzati esclusivamente *software* di cui si possiede regolare licenza;
  - sia compilato e tenuto costantemente aggiornato un inventario dei software in uso presso la Società;
  - siano effettuate verifiche periodiche in merito alle utenze attive/disattive nonché alle licenze possedute ed ai programmi installati;
  - la rete sia protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam*;

- i backup dei dati residenti sui server siano salvati con frequenza almeno settimanale ed i supporti adeguatamente conservati;
- sia garantita la tracciabilità dei documenti prodotti e delle modifiche a questi apportate;
- sia garantita la protezione dei *file*, mediante meccanismi quali *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile, ecc.;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

## C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto)

### C.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Delitti di criminalità organizzata:

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)

Costituito dalla condotta di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere** (art. 416-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché di coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Scambio elettorale politico - mafioso** (art. 416-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

### C.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria, anche tramite società esterne;
- 2) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 3) Affidamento e gestione di appalti e subappalti;
- 4) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private);
- 5) Individuazione e gestione dei rapporti con Partner;
- 6) Individuazione e gestione dei rapporti con intermediari (agenti, procacciatori d'affari, ecc.);
- 7) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne;
- 8) Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la

piccola cassa;

- 9) Operazioni straordinarie sul capitale sociale (es. fusioni, acquisizioni, ecc.);
- 10) Gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne;
- 11) Gestione degli omaggi, liberalità e donazioni.

### C.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria**, anche tramite società esterne, si rimanda a quanto previsto nella Sezione F "Reati Societari", con particolare riferimento al paragrafo F.3, punti 5) e 8).
- 2) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore, all'**affidamento e gestione di appalti e subappalti**, alla **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), all'**individuazione e gestione dei rapporti con Partner**, all'**individuazione e gestione dei rapporti con intermediari** (agenti, procuratori d'affari, ecc.), alla **selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale** (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne, alle **operazioni straordinarie sul capitale sociale** (es. fusioni, acquisizioni, ecc.), alla **gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi** (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne, alla **gestione degli omaggi, liberalità e donazioni**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
  - sia previsto un albo fornitori e un albo/registo degli intermediari che contenga sia i dati anagrafici della controparte sia le informazioni riguardanti la qualifica etico-comportamentale della stessa;
  - sulla base del rischio della controparte, sia svolta un'adeguata qualifica etico-comportamentale per tutte le tipologie di Clienti, fornitori/appaltatori/consulenti/Partner/intermediari, enti beneficiari e controparti di operazioni straordinarie e sia richiesta ed archiviata specifica documentazione (ad es. Visura Camerale, Certificato dei Carichi Pendenti, Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato Antimafia o autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, eventuale iscrizione presso le White List prefettizie, ecc.);
  - sia monitorata la permanenza dei suddetti requisiti etico-comportamentali per tutta la durata del rapporto contrattuale;
  - sia richiesta a Clienti, fornitori/appaltatori/consulenti/Partner/intermediari, enti beneficiari, controparti di operazioni straordinarie e personale dipendente l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Società;
  - in fase di selezione del personale, sia richiesta, ove compatibile con la normativa privacy, adeguata documentazione (ad es. Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato dei Carichi Pendenti, autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, ecc.) e sia monitorato per tutta la durata del rapporto il mantenimento dei criteri, parametri, requisiti richiesti in fase di selezione e qualifica del personale. Tale documentazione sia richiesta anche per i lavoratori già assunti;
  - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

- 3) Per le operazioni relative alla **gestione delle risorse finanziarie** (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa e alla **gestione dei rapporti all'interno del gruppo (Consortio)**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punti 11) e 12).

## D) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 del Decreto)

### D.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Delitti contro l'industria e il commercio:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

### D.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 2) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private).

### D.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore e alla **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), i protocolli di prevenzione prevedono che:
  - siano definiti dei criteri di valutazione dei fornitori tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi e tali da consentire di identificare, in fase di acquisto, eventuali anomalie nella transazione (ad es. richiesta di svolgimento di operazioni inusuali, prezzi eccessivamente bassi, proposte di singole consegne scaglionate, ecc.) in grado di far desumere la non veridicità della merce acquistata;
  - la scelta dei fornitori avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali i fornitori possono essere cancellati dalle liste fornitori; le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle liste tenute dalla Società non possano essere determinate da un unico soggetto e vadano sempre motivate;
  - la scelta dei Partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi etici che guidano la Società;

- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto preveda altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Interno.

## E) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

### E.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Reati societari:

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei Sindaci e dei liquidatori i quali, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Fatti di lieve entità** (art. 2621-bis c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, la punibilità è estesa anche al caso in cui i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione di utili e riserve** (art. 2627 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- **Operazioni in pregiudizio ai creditori** (art. 2629 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando



danno ai creditori.

▪ **Formazione fittizia del capitale sociale** (art. 2632 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

▪ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.)

Costituito dalla condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli cagionano danno ai creditori.

▪ **Corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei Sindaci, dei liquidatori o dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati, che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

▪ **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

▪ **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

▪ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei Sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima ovvero, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

## **E.2 Identificazione delle Attività Sensibili**

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi da parte di enti pubblici e/o privati;
- 2) Gestione dei rapporti con Enti Certificatori pubblici e/o privati (ad es. SGS, ecc.);
- 3) Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, ecc.;
- 4) Gestione dei rapporti con la concorrenza;
- 5) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 6) Affidamento e gestione di appalti e subappalti;
- 7) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private);
- 8) Individuazione e gestione dei rapporti con Partner;
- 9) Individuazione e gestione dei rapporti con intermediari (agenti, procuratori d'affari, ecc.);
- 10) Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne;
- 11) Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa;
- 12) Gestione dei rapporti inter company;
- 13) Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne;
- 14) Gestione dei rapporti con i soci e gli altri organi sociali, anche tramite società esterne;
- 15) Attività di ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione di conferimenti, ecc.;
- 16) Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione;
- 17) Operazioni straordinarie sul capitale sociale (es. fusioni, acquisizioni, ecc.).

Inoltre, sono state individuate le seguenti **Attività Sensibili c.d. "strumentali"**:

- 1) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 2) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne;
- 3) Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- 4) Gestione dei benefit aziendali (es. pc, cellulare, auto, carta di credito, ecc.);
- 5) Gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne;
- 6) Gestione degli omaggi, liberalità e donazioni.

### **E.3 Protocolli specifici di prevenzione**

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, ecc.**, alla **gestione dei rapporti con la concorrenza**, all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore, all'**affidamento e gestione di appalti e subappalti**, all'**individuazione e gestione dei rapporti**

con **Partner**, all'**individuazione e gestione dei rapporti con intermediari** (agenti, procuratori d'affari, ecc.), alla **gestione del contenzioso e degli accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne, alla **gestione delle risorse finanziarie** (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa, i protocolli di prevenzione, con particolare riferimento alla commissione del Reato di cui all'art. 2635 c.c., prevedono che:

- sia garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con controparti private riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi di aggiudicazione di una gara o l'ottenimento dell'incarico tramite trattativa privata, definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.) nonché modifica e/o integrazione alle stesse (es. identificazioni di nuovi tipi di lavoro, variazioni significative dell'importo, ecc.);
- siano formalizzati, in relazione a suddetti incontri, memorandum, mail, ecc. in cui siano indicati, in particolare, i soggetti aziendali coinvolti;
- siano formalizzate le politiche di prezzo applicabili nell'ambito delle suddette operazioni, affinché le trattative si svolgano nel rispetto delle stesse;
- siano formalizzate le modalità di attribuzione degli incentivi/premi, laddove applicabili;
- sia effettuata una valutazione per comprendere la reputazione, competenza, esperienza e qualifiche del soggetto terzo al fine di adempiere ai bisogni aziendali e verificare che non sia stato coinvolto in passato in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali;
- nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
- il rapporto con il soggetto terzo sia formalizzato attraverso un contratto scritto che contenga, al fine di garantire la trasparenza del rapporto, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni:
  - dichiarazioni e garanzie con cui il soggetto terzo si impegna a non pagare tangenti, a rispettare i principi etici e le leggi anticorruzione;
  - l'obbligo di comunicare alla Società qualsiasi richiesta da parte di soggetti privati a scopo di corruzione durante l'esecuzione del rapporto contrattuale;
  - il diritto della Società a controllare e valutare, con indagini, il comportamento del soggetto terzo nel rispetto delle leggi anticorruzione vigenti;
  - il diritto della Società di rescindere anticipatamente il contratto nel caso il soggetto terzo ponga in essere un comportamento di corruzione o violi le leggi anticorruzione, oltre a ricevere il ristoro dei danni;
  - i termini di fatturazione e il metodo di pagamento;
  - il divieto di cedere il contratto, tutto o in parte, a terzi senza previo consenso scritto della Società;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi** da parte di enti pubblici e/o privati, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4 punto 4)

e a quanto previsto al precedente punto 1).

- 2) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con Enti Certificatori pubblici e/o privati** (ad es. SOA, ecc.), si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4 punto 5) e a quanto previsto al precedente punto 1).
- 3) Per le operazioni relative alla **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4 punto 1) e a quanto previsto al precedente punto 1).
- 4) Per le operazioni relative alla **redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione**, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
  - sia adottato un manuale delle procedure contabili, che deve essere costantemente aggiornato;
  - le procedure operative aziendali indichino con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili;
  - tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
  - i responsabili dell’unità organizzativa forniscano le informazioni alle unità gerarchicamente sovraordinate in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
  - qualora utile per la comprensione dell’informazione, i responsabili dell’unità organizzativa indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne allegino copia;
  - la rilevazione, la trasmissione e l’aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; i profili di accesso a tale sistema siano identificati dalla Società, anche avvalendosi del supporto dello studio commerciale esterno, e garantiscano la separatezza delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
  - chiunque ne sia a conoscenza segnali tempestivamente al responsabile di funzione eventuali situazioni anomale. Il responsabile di funzione, valutata l’anomalia, segnali tempestivamente il fatto all’Organismo di Vigilanza;
  - eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano autorizzate dall’A.U.;
  - chiunque riceva ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, informi, senza indugio, l’Organismo di Vigilanza;

- la bozza di bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo;
  - sia formalizzato un calendario delle chiusure contabili;
  - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 5) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con i soci e gli altri organi sociali**, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- per ciascuna funzione sia individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Sindaco o alla società di revisione;
  - il responsabile della funzione a cui sia richiesta un'informazione dal Sindaco o dalla società di revisione verifichi la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
  - le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Sindaco o dalla società di revisione, siano documentate e conservate a cura del responsabile di funzione;
  - tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei soci o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Sindaco o la società di revisione debba esprimere parere siano messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
  - sia effettuata una valutazione per comprendere la reputazione, competenza esperienza e qualifiche dei Sindaci al fine di adempiere ai bisogni aziendali e sia verificato il non coinvolgimento degli stessi, in passato, in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali;
  - i Sindaci siano scelti/nominati evitando qualsiasi conflitto di interessi;
  - sia portata a conoscenza dei Sindaci la politica anticorruzione della Società.
- 6) Per le operazioni relative all'attività di **ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione di conferimenti**, ecc. e alle **operazioni straordinarie sul capitale sociale** (es. fusioni, acquisizioni, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- ogni operazione sia sottoposta e approvata degli Organi amministrativi delle società interessate dall'operazione straordinaria;
  - sia predisposta idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante, le finalità strategiche dell'operazione. Tale documentazione dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:
    - ✓ descrizione quali-quantitativa del *target* (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, controlli fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione, ecc.);
    - ✓ caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
    - ✓ struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura dell'operazione;
    - ✓ modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/*advisor* coinvolti;

- ✓ impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
  - ✓ valutazione circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione oggetto di determina da parte dell'Amministratore Unico;
  - ove richiesto, il Sindaco o la società di revisione esprima motivato parere sull'operazione;
  - ai fini della registrazione contabile dell'operazione sia verificata preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione;
  - nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse.
- 7) Per le operazioni relative alla **custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le attività d'impresa, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni siano archiviati e conservati a cura della funzione competente per l'operazione;
  - l'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, al Sindaco e all'Organismo di Vigilanza;
  - chi fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività sia tenuto a garantirne la sicurezza e la completezza;
  - la funzione alla quale sia legittimamente richiesta un'informazione, la fornisca in tempi ragionevoli, attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni rese o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
  - la trasmissione delle informazioni nell'ambito della Società sia consentita esclusivamente alle persone autorizzate e avvenga solo attraverso mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza della trasmissione e il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni.
- 8) Nell'ambito delle restanti operazioni che concernono le **Attività Sensibili c.d. strumentali** individuate nel paragrafo F.2 della presente Sezione, si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale.

## F) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (artt. 589 e 590, comma 3, c.p.), come meglio specificati nel paragrafo successivo, ai fini del presente Modello per “**lesione**” si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di un evento.

La lesione è *grave* se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l’indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l’udito, o di un organo, ad esempio l’apparato dentale. È *gravissima* se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

Si configura, invece, un “**omicidio**” nel momento in cui un evento produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L’evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l’agente pone in essere una condotta, sebbene non agisca con dolo, con cui lede l’integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l’agente semplicemente non interviene a impedire l’evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l’evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l’omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall’agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell’igiene e la salute sul lavoro.

### F.1 Reati applicabili

L’art. 9 della Legge 123 del 3 agosto 2007, ha inserito il nuovo art. 25 septies il quale prevede l’applicazione di sanzioni agli Enti per condotte integranti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione alle norme antinfortunistiche e sulle tutela dell’igiene e della salute del lavoro.

Si riporta estratto dell’art. 25 septies

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.): si configura tale ipotesi di reato nel caso in cui alla violazione delle norme di sicurezza del lavoro ed in materia di tutela dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro consegue la morte di un lavoratore.
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.): si configura tale ipotesi di reato nel caso in cui alla violazione delle norme di sicurezza del lavoro ed in materia di tutela dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro consegue una lesione personale, grave o gravissima, al lavoratore.



Ai sensi della giurisprudenza art. 583 c.p. si definisce lesione colposa grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni lavorative per un periodo di tempo superiore a 40 gg o se del fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Si definisce lesione gravissima se del fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile oppure la perdita di un senso oppure la perdita di un arto, una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà di favella.

Si rimanda all'art. 43 del c.p. per le definizioni del delitto colposo: l'evento infortunistico, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il presupposto sul quale può essere commesso il reato, è la violazione alle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro che, di contro se rispettate, tendono a scongiurarlo.

### ***F.2 Identificazione delle aree sensibili***

Alcune attività svolte presso la Società **CAIR ITALIA S.r.l.** sono potenzialmente rischiose per la salute e la sicurezza.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro deve fronteggiare «tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato ... e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza ..., nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro».

Si rimanda al Documento di valutazione del rischio elaborato dal datore di Lavoro con il supporto dell'RSPP, ed ai vari Documenti di Salute e Sicurezza delle sedi di pertinenza per l'individuazione dei rischi specifici per la salute e la sicurezza.

Per i rischi di cui sopra sono state individuate le relative misure di controllo al fine della riduzione degli stessi. La Società **CAIR ITALIA Srl**, alla data di redazione del MOG, non ha adottato un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.



La Società ha, altresì adottato, implementato e certificato il Sistema di Gestione per la Qualità conformemente agli standard ISO 9001:2015 ed ISO 13485:2016 (Dispositivi medici).





Product Service

# CERTIFICATO

N° Q6 102598 0002 Rev. 00

**Titolare del certificato: CAIR ITALIA S.r.l.**

Via San Benedetto 45/C  
35037 Teolo PD  
ITALIA

**Marchio di  
certificazione:**




**Campo di  
applicazione:**

**Distribuzione di dispositivi medici per infusione,  
nutrizione, aspirazione, dialisi, disinfezione e  
sistemi di normotermia.**

**Distribuzione e assistenza di attrezzature mediche  
attive per il trasporto di materiale organico e per il  
controllo della termoregolazione corporea.**

**Produzione di disinfettanti per dispositivi medici  
(apparecchiature di emodialisi).**

Lo schema dei processi contemplati all'interno del Sistema di Gestione è di seguito rappresentato:



I processi e le regolamentazioni di riferimento sono delucidati all'interno della documentazione predisposta per il Sistema di gestione, unitamente alla Politica, di seguito riportata:

Processo	Sotto processo	Resp.	Procedura
<b>Direzione/Gestione Sistema Qualità</b>	Analisi del Contesto e Analisi Rischi/Opportunità	AD/RAQ	P014
	Gestione della documentazione e delle registrazioni del sistema di gestione della qualità	RAQ	P018, P022, P045
	Gestione del Cambiamento	RAQ/AD	P037, PFC002
	Gestione Reclami, Non Conformità, Azioni Correttive e Preventive	RAQ	P034, P035, P036
	Monitoraggio del SGQ, verifiche ispettive interne, analisi dei dati e miglioramento	AD/RAQ	P031, P032, P047, P027
	Riesame del sistema di gestione della qualità	AD	P032, P047
<b>Commerciale/Distribuzione</b>	Attività commerciale/Selezione Agenti	SM	P021
	Gestione Gare	SM	P025
	Gestione Ordini	SM	P021.1
	Distribuzione nuovi prodotti	SM	PFC003, P022
<b>Produzione</b>	Analisi Rischi Produzione OXAGAL	OD/RAQ	P000
	Controllo materie prime in ingresso	OD	P003, P002
	Produzione e controllo OXAGAL	OD	P001, P001.1, P004, P006, P008, P012, P020, P002
Processo	Sotto processo	Resp.	Procedura
<b>Manutenzioni/Assistenza</b>	Gestione del parco macchine		P048, P022
	Manutenzioni esterne/Service		P048, P022
	Installazione/Collaudo		PFC001

## Documentazione principale:

Tipologia	Id	Titolo
Manuale	MQ	Manuale Qualità
Procedura	P000	Valutazione del rischio
Procedura	P001	Produzione Oxagal
Procedura	P001.1	Preparazione etichette Oxagal
Procedura	P001.2	Uso dell'impianto di demineralizzazione
Procedura	P002	Gestione Magazzino stabilimento di Veronella
Procedura	P003	Controlli di qualità sulle materie prime in ingresso
Procedura	P004	Rilascio del prodotto finito Oxagal
Procedura	P005	Pulizia e controllo contaminazione stabilimenti
Procedura	P006	Controlli di qualità sul prodotto Oxagal
Procedura	P007	Gestione manutenzione e strumenti di misura
Procedura	P007.1	Verifica della funzionalità del compensatore di temperatura
Procedura	P008	Identificazione dei materiali e dei prodotti
Procedura	P008.1	Allegato etichette identificazione
Procedura	P008.2	Allegato etichetta identificazione materiale non rientrante nel processo produttivo di dispositivi medici
Procedura	P009	Validation Master Plan (VMP)
Procedura	P010.1	Manutenzione dell'impianto di demineralizzazione
Procedura	P012	Interazione fra il sistema informatico di gestione e lo stabilimento di produzione di Veronella
Procedura	P014	Analisi e valutazioni rischi e opportunità
Procedura	P016	Gestione e formazione del personale
Procedura	P017	Validazione dei processi di produzione
Procedura	P018	Gestione della documentazione del SGQ
Procedura	P020	Identificazione e rintracciabilità
Procedura	P021	Attività commerciale
Procedura	P021.1	Inserimento e gestione ordini
Procedura	P022	Gestione documenti tecnici
Procedura	P023	Gestione magazzino (sede di Teolo)
Procedura	P024	Approvvigionamento e qualifica dei fornitori
Procedura	P024.1	Audit a fornitori
Procedura	P025	Procedura gare d'appalto e offerte



Tipologia	Id	Titolo
Procedura	P027	Post-market surveillance
Procedura	P028	Gestione della segnalazione di incidente
Procedura	P031	Audit interni
Procedura	P032	Riesame da parte della direzione
Procedura	P034	Gestione dei reclami e apertura non conformità
Procedura	P035	Azioni correttive
Procedura	P037	Gestione del cambiamento (Change Management)
Procedura	P042	Etichettatura ADR Oxagal
Procedura	P045	Validazione del software da usarsi presso lo stabilimento di Veronella
Procedura	P047	Analisi dei dati
Procedura	P048	Gestione parco macchine e manutenzioni
Procedura	PS00	Gestione degli strumenti di misura che non necessitano di certificato e verifica periodica della taratura
Procedura	PS01	Effettuazione di misure con la bilancia Gibertini CPZ 1700
Procedura	PS01.1	Taratura della bilancia Gibertini CPZ 1700
Procedura	PS02	Effettuazione di misure con il conduttimetro Hanna HI98303 DiST3
Procedura	PS02.1	Taratura e pulizia del conduttimetro Hanna HI98303 DiST3
Procedura	PS03	Effettuazione di misure con il pH-metro CRISON Basic 20
Procedura	PS03.1	Taratura del pH-metro CRISON Basic 20
Procedura	PS04	Effettuazione di misure con il termometro digitale Testo 106
Procedura	PS04.1	Taratura del termometro digitale Testo 106

**POLITICA PER LA QUALITÀ****INDICE**

1. INTRODUZIONE
2. DOCUMENTI COLLEGATI
3. FORMULAZIONE DELLA POLITICA DELLA QUALITÀ
4. PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

**1. INTRODUZIONE**

*La presente Politica della Qualità si applica a tutte le attività svolte da Cair Italia nella sua veste di fabbricante, distributore, rivenditore, importatore ed esportatore di dispositivi medici.*

*Presso Cair Italia sono stabiliti due SGQ, rispettivamente ai sensi della UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 13485:2016. Il SGQ ISO 9001 interessa Cair Italia nella sua interezza. Il SGQ ISO 13485 interessa Cair Italia nella sua veste di produttore e distributore di particolari dispositivi medici. I due SGQ, ancorché parzialmente intersecantisi, sono formalmente disgiunti. I campi di applicazione dei SGQ sono dichiarati nei Manuali della Qualità.*

**2. DOCUMENTI COLLEGATI**

- D024 Manuale della Qualità ai sensi della ISO 13485:2016*
- D025 Manuale della Qualità ai sensi della ISO 9001:2015*
- D022 Obiettivi per la Qualità e pianificazione per il loro raggiungimento*

**3. FORMULAZIONE DELLA POLITICA DELLA QUALITÀ**

*La presente Politica per la Qualità di Cair Italia S.r.l. è stabilita dalla Direzione e condivisa da ogni responsabile per attuare i programmi di sviluppo aziendale e il miglioramento dei SGQ con riferimento ai requisiti delle normative UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 13485:2016.*

*La politica della qualità si prefigge di mantenere in efficienza i SGQ e di garantire il soddisfacimento dei requisiti regolamentari applicabili ed i requisiti del cliente.*

*A tale fine la politica della qualità prevede che i SGQ stabiliti presso Cair Italia comprendano:*

- a) un quadro strutturale per lo svolgimento delle attività operative, in conformità con i requisiti delle norme sui SGQ, che risulti appropriato all'Organizzazione;*
- b) un quadro strutturale per definire e riesaminare gli obiettivi della qualità, in particolare un attento Riesame della direzione, e la politica della qualità stessa, al fine di mantenerla idonea alle mutevoli circostanze dei tempi;*
- c) un impegno formale da parte dell'Organizzazione, per tramite della sua Direzione, al soddisfacimento dei requisiti, al miglioramento, ed un quadro strutturale che ne consenta l'attuazione, con azioni di miglioramento (azioni correttive, preventive), gestione del cambiamento, processi di monitoraggio e tenuto sotto controllo;*
- d) mezzi di comunicazione fra Direzione e personale che facilitano la comunicazione e comprensione della politica della qualità e lo scambio di informazione di ritorno.*

*Il raggiungimento dei traguardi definiti come "Obiettivi della Qualità", ivi inclusi quelli che costituiscono obiettivi di miglioramento, è perseguito mediante l'assunzione di un impegno comune, da parte dell'Organizzazione intera, nell'attuare le seguenti azioni:*

- 1) *promuovere l'attenzione focalizzata al cliente attraverso la sensibilizzazione di tutto il personale sull'impegno a soddisfare le sue esigenze; fornire la massima garanzia che il prodotto realizzato e quello commercializzato siano conformi ai requisiti impliciti (es. norme tecniche cogenti, leggi e regolamenti) ed espliciti (es. requisiti contrattuali) inerenti la sua produzione, immissione sul mercato e il suo corretto utilizzo;*
- 2) *rendere più efficaci i rapporti all'interno dell'organizzazione in riferimento ai compiti e alle responsabilità finalizzate alla gestione dei processi; identificare le possibili polivalenze che possano garantire la continuità del Sistema;*
- 3) *destinare adeguate risorse in termini di personale, infrastruttura ed ambienti di lavoro per attuare e migliorare i processi aziendali e conseguire i traguardi pianificati, garantendo a tutti condizioni di lavoro sicure nel rispetto della dignità di ognuno.*
- 4) *riesaminare periodicamente il contesto dell'Organizzazione, concentrando l'analisi sui fattori interni ed esterni che possono influenzare la capacità di Cair Italia di raggiungere i propri obiettivi; riesaminare e valutare costantemente i rischi e le opportunità e mettere in atto adeguate azioni che possano promuovere efficacemente la crescita e lo sviluppo aziendale;*
- 5) *Far emergere, analizzare ed eliminare le non conformità dei processi, prodotti e servizi e quelle rilevate dal cliente. Utilizzare i risultati delle analisi come dato in ingresso per il continuo miglioramento aziendale e l'attivazione delle necessarie azioni correttive e di miglioramento.*
- 6) *perseguire la costante crescita delle competenze di tutto il personale, in particolar modo del personale direttivo e di quello che esegue e controlla le attività che hanno influenza sulla qualità, e promuovere il coinvolgimento ad ogni livello nei programmi di miglioramento, accrescendone la consapevolezza;*
- 7) *esaminare le aspettative delle parti interessate e coinvolgere in particolare i fornitori di prodotto, processi e servizi nei programmi di miglioramento.*

*La presente Politica della Qualità viene posta in revisione annualmente da parte della Direzione sulla base delle risultanze del Riesame della Direzione. La relativa edizione aggiornata viene diffusa a tutto il personale nelle varie forme individuate dalla Direzione e alle parti interessate che ne facciano richiesta.*

#### **4. PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ**

*Al termine del Riesame della Direzione, sulla base degli elementi di pianificazione individuati, viene elaborato il piano di miglioramento della qualità che, tradotto in opportune voci nel documento degli Obiettivi della Qualità e nella Politica della Qualità, rappresenta in forma schematica e riassuntiva gli obiettivi definiti dal vertice per il periodo successivo.*

*Questi vengono rappresentati in termini di indicatori numerici facilmente calcolabili ed altrettanto comprensibili a tutti i livelli dell'Organizzazione.*

*Gli Obiettivi della Qualità e la Politica della Qualità così aggiornati vengono comunicati a tutto il personale dipendente, ai collaboratori esterni stabili ed agli agenti commerciali attraverso apposite riunioni informative, di preferenza tenute durante le visite già programmate presso la sede di Teolo. Le riunioni con il personale di produzione possono svolgersi presso lo stabilimento di Veronella. Tali riunioni vengono di norma tenute a breve scadenza dall'ultimo Riesame della Direzione.*



## 1. Principi generali di comportamento e destinatari

Tutto ciò premesso si richiama l'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 *definizioni* per le individuazione dei destinatari per il MOG 231: datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, medico competente

Il D.Lgs. 81/2008 individua nell'art. 15 le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, al fine di scongiurare i reati presupposti in materia di salute e sicurezza.

Si riportano di seguito:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Ai fine della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, il sistema di prevenzione aziendale prevede l'attribuzione di competenze ai soggetti di cui sopra individuati e le cui competenze sono specificatamente definite e normate agli art. 18 – *datore di lavoro*, art. 19 – *preposto*, art. 20 – *lavoratore*, art. 25 – *medico competente*.

Si rimanda all'organigramma aziendale per l'individuazione dei soggetti con specifiche competenze in materia di sicurezza e ai relativi aggiornamenti previsti a fronte di modifiche all'organizzazione aziendale.

Richiamando i principini generali di cui all'art. 15 e agli obblighi di cui agli art. 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008 ed in linea generale su tutti i Destinatari sui quali incombono specifiche responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è fatto obbligo, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze di:

- Promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e dei terzi che prestano attività per la società.

- Mantenere il proprio sistema di gestione aggiornato secondo le vigenti disposizioni legislative.
- L'informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta.
- Siano promosse la cooperazione tra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali e con Enti preposti;
- Effettuare periodiche attività di controllo sull'effettiva applicazione delle procedure adottate in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Effettuare attività di controllo sull'effettiva applicazione delle procedure adottate in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si richiama allo scopo il contenuto del CODICE ETICO "Sezione IV- Relazioni e norme di comportamento".

### 3 Sistema di gestione Sicurezza e Salute: premessa

L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente (per la sicurezza) dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, debba essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Come previsto dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008 Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività (art. 30 comma 2);
- articolazione di funzioni, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, *che assicuri* le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio (art. 30 comma 3);
- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (art. 30 comma 3);
- sistema di controllo idoneo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (art. 30 comma 4)


In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 (ed allo standard ISO 45001:2018) si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

Alla data odierna la Società CAIR ITALIA S.r.l. non risulta essersi dotata di un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

**4 Sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro: applicazione**

**a. Organigramma aziendale per la sicurezza**

L'art. 17, 18 e 31 del D.Lgs. 81/2008 prevede l'istituzione da parte del datore di lavoro di risorse impegnate per la gestione della sicurezza, individuate nella linea di dipendenza gerarchica nell'organigramma aziendale, i cui compiti di ciascuna funzione sono assegnati, come di seguito rappresentato:



L'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 prevede la *delega* di funzione da parte del Datore di lavoro, con eccezione di quanto previsto dall'art. 17, definendone i limiti e le condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Si precisa che la delega di funzione non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, obbligo che si intende assolto in caso di adozione ed efficacia attuazione delle procedure di verifica e controllo di cui all'art. 30 c.4.

Attualmente, presso **CAIR ITALIA S.r.l.** non sono state predisposte deleghe in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

## 5 Valutazione dei rischi e misure di attuazione

L'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di Lavoro (attività non delegabile), proceda alla valutazione di tutti i rischi connessi con l'esercizio produttivo, rimandando all'art. 28 per quanto concerne i contenuti che si riportano:

- Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute sul lavoro;
- Indicazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;
- Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adottate e dei dispositivi di protezione adottati (DPI) in relazione all'analisi dei rischi;
- Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale coinvolti;
- Individuazione dell'organigramma aziendale per la sicurezza;
- Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento
- Le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi "specifici", contenuti nei titoli del D.Lgs. 81/2008.
- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, documento "Obiettivi e programmi di miglioramento";

Il documento dovrà essere sottoposto alla firma dei "soggetti attori della sicurezza" (DdL. RSPP, RLS e MC) con *csd* "data attestata" o con data certa (obbligatoria in caso di assenza di uno dei soggetti sopra descritti).

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata (entro 30 gg art. 20 c. 3 D.Lgs. 81/2008), in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o al seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. Conseguentemente anche le misure di prevenzione devono essere aggiornate.

Si riporta in tabella 1 gli adempimenti del titolo del D.Lgs. 81/2008 per la coerenza normativa e la relativa evidenza documentale contemplata nel Sistema di Gestione (se applicabile), oltre a quanto contenuto nel DVR e nel Manuale del Sistema di Gestione:

Tab.1

Art.	Contenuto	Attuazione
Art. 43 Art. 45 Art. 46	Gestione delle emergenze	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano di emergenza ed istruzione gestione emergenze, con individuazione dei componenti delle squadre delle emergenze, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda, dell'/le unità produttiva/e e dei turni di lavoro e comprensiva di tutti i possibili scenari prevedibili e pertinenti l'esercizio produttivo.</li> <li>- Informazione, formazione ed addestramento sulla gestione delle emergenze, delle relative procedure e sulle procedure specifiche previste dal Modello 231 (Piano della formazione sicurezza e Registro competenze personale).</li> </ul>
Art. 26	Gestione delle interferenze	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processo di Gestione dei Lavori in Appalto (valutazione e qualificazione fornitori)</li> <li>- Gestione del rischio da interferenza per mezzo della specifica valutazione attraverso il DUVRI o di informative specifiche, come documento allegato ai singoli contratti di appalto.</li> <li>- Il personale dell'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento secondo le specifiche di cui all'art. 18 c. 1 lettera u)</li> <li>- Verificare l'idoneità tecnico professionale (i.t.p.) dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi (art. 26 c. 1 lettera a).</li> <li>- Fornire all'impresa appaltatrice e ai lavoratori autonomi nonché chiunque soggetto esposto al rischio proprio committenza, informazioni sui rischi specifici e delle misure di prevenzione de gestione delle emergenze.</li> <li>- Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.</li> <li>- Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.</li> </ul>
Art. 35	Riunione periodiche di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione periodica di sicurezza tra DdL, RSPP, RLS e MC con redazione del verbale.</li> <li>- Con la riunione periodica ai fini del Modello 231 vengono individuati: codici di comportamento e buone prassi per la prevenzione ed obiettivi di miglioramento.</li> </ul>
Art. 41	Sorveglianza sanitaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione del MC ai sensi degli art. 38 e 39 TUS.</li> <li>- Visita congiunta assieme al RSPP degli ambienti di lavoro.</li> <li>- definizione del protocollo sanitario per rischio mansione e rilascio del giudizio di idoneità alla mansione.</li> </ul>
Art. 36 Art. 37 Art. 73 Art. 77	Informazione, formazione, addestramento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione Flussi Comunicativi per la gestione delle risorse umane: <i>informazione, formazione, addestramento</i> (Piano della formazione sicurezza e Registro competenze personale).</li> <li>- Definizione di un piano della formazione in osservanza alla coerenza normativa ed agli Accordi Stato-Regione.</li> <li>- Formazione dei destinatari del Modello 231, del codice Etico, dei rapporti con OdV.</li> </ul>
Art. 71	Macchine ed attrezzature - impianti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istruzioni operative per l'utilizzo in sicurezza delle macchine/attrezzature.</li> <li>- Formazione ed addestramento specifico secondo contenuti e durata definiti da accordi Stato-Regione o secondo le norme di buona prassi.</li> <li>- Formazione di tutti i soggetti gestori di sicurezza, sulle modalità di gestione delle macchine e della concessione a terzi soggetti.</li> </ul>
Art. 77	Dispositivi di protezione individuali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istruzioni per l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).</li> <li>- controllo e vigilanza sull'uso da parte dei lavoratori e sugli obblighi a carico dei preposti.</li> <li>- Formazione ed addestramento dei lavoratori, con particolare riferimento ai DPI di 3<sup>a</sup> cat.</li> </ul>

Art.	Contenuto	Attuazione
Art. 223	Sostanze chimiche	- Istruzioni per l'utilizzo di prodotti chimici. - raccolta delle schede di sicurezza delle sostanze chimiche - informazione e formazione dei lavoratori sul contenuto delle schede di Sicurezza. - Sorveglianza sanitaria.
Art. 181	Agenti fisici	- Valutazione dei rischi da agenti fisici secondo rischio mansione.
	Adempimenti amministrativi	- CPI (Certificato di Prevenzione Incendio) - Adempimenti, certificazioni in merito all'uso di sostanze chimiche, alla presenza ed utilizzo di macchine ed attrezzature ecc. - scadenziario adempimenti di cogenza normativa ai fini della pianificazione e monitoraggio (Elenco prescrizioni legali). - scadenziari sicurezza.

E' stato ritenuto esaustivo l'insieme delle informazioni documentate per la documentazione del Sistema di Gestione, unitamente alla documentazione legata alla valutazione dei rischi ed a tutte le registrazioni mantenute sotto controllo ed allo stato di validità, compreso il monitoraggio delle scadenze legislative e di quelle dettate dal Sistema di gestione stesso.

La documentazione relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere ordinatamente archiviata e posta a disposizione dei soggetti preposti ai relativi controlli, sia interni (es. responsabile del Sistema Integrato, Organismo di Vigilanza ecc.), sia esterni (Es. SPISAL, APSS, UOPSAL, DTL, ARPA regionale, ecc.).

Tutti i soggetti con competenze in materia di salute e sicurezza hanno un dovere di riferire, in base alle rispettive competenze e alla posizione nell'organigramma, affinché i flussi informativi convergano verso il Datore di Lavoro.

E' richiesto al Datore di Lavoro di elaborare almeno 1 volta all'anno una *relazione periodica* per il Consiglio di Amministrazione e per l'O.d.V., per darne evidenza del rispetto delle cogenza normativa, delle attività che sono state svolte e le misure adottate.

### 5.1 Gestione degli acquisti

I processi di acquisto e quelli amministrativi sono spesso strettamente correlati alla tutela di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ISO 45001).

Con riferimento agli appalti di forniture/servizi si dovrà:

- Verificare l'inserimento degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso previsti contrattualmente.
- Verificare l'osservanza di cui ai commi art. 26 D.Lgs. 81/2008 in merito a rischi da interferenza o alla richiesta di redazione del POS o del DUVRI specifici per l'appalto.
- Richiedere la documentazione necessaria per cogenza normativa e secondo procedura specifica, ai fini della verifica di *idoneità tecnico professionale* (I.t.p.).
- Richiedere all'appaltatore la documentazione specifica ai fini della certificazione di regolarità contributiva (si richiama la *responsabilità solidale*).

Con riferimento all'acquisto di materiali, attrezzature, impianti, dispositivi di protezione individuali si dovrà:

- Indicare nei contratti di acquisto e nolo i requisiti e le certificazioni di sicurezza richieste.
- Verificare che l'area tecnica abbia "accettato" il bene anche dopo aver verificato i necessari requisiti di certificazione.

### ***F.3 Protocolli generali di prevenzione***

Nell'espletamento delle rispettive attività, gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti della **CAIR ITALIA S.r.l.** devono conoscere e rispettare:

- il Documento di Valutazione Rischi (o "DVR") ed i relativi allegati (ciascuno per la propria attività e mansione specifica);
- la "Politica per la qualità" e tutte le procedure e le istruzioni operative facenti parte del Sistema di Gestione;
- ogni altra disposizione comunitaria ovvero di legge o di regolamento, anche di futura emanazione, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente parte speciale;
- ogni altro regolamento interno, anche di futura adozione da parte della Società **CAIR ITALIA S.r.l.**, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente parte speciale.



## G) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto)

### G.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- **Ricettazione** (art. 648 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

- **Riciclaggio** (art. 648-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

- **Autoriciclaggio** (art. 648-ter.1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si precisa che, con riferimento al reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p., inserito all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, la Società, in difetto di precise ed univoche indicazioni dottrinali, giurisprudenziali e di *best practice*, ha privilegiato un approccio prudenziale, avallato dalla dottrina maggioritaria, volto ad estendere la mappatura delle Attività Sensibili con riferimento anche ai reati presupposto dell'autoriciclaggio, ovvero a quei delitti non colposi (di seguito anche "reati fonte") da cui derivano il denaro, i proventi o le altre utilità successivamente "auto riciclati" da parte dello stesso autore.

Pertanto, la Società ha deciso di considerare, quali reati fonte dell'autoriciclaggio, i reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000 ("Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205").

Invece, con riferimento a quelle fattispecie di reato non colpose già ricomprese nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 e che potrebbero potenzialmente costituire "reati fonte" del delitto di autoriciclaggio (in quanto potrebbero derivarne denaro, proventi o le altre utilità), esse vengono già prese in considerazione nel presente Modello con specifico riferimento ai Reati contro la Pubblica Amministrazione; Delitti informatici e trattamento illecito dei dati; Delitti di criminalità organizzata; Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; Delitti contro l'industria e il commercio; Reati societari Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; Delitti in materia di violazione del diritto d'autore; Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria; Reati Ambientali; Impiego di cittadini di Paesi terzi il



cui soggiorno è irregolare; Reati transnazionali, e pertanto si rimanda alle specifiche Sezioni della Parte Speciale del presente Modello.

### **G.2 Identificazione delle Attività Sensibili**

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria, anche tramite società esterne;
- 2) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 3) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private);
- 4) Individuazione e gestione dei rapporti con Partner;
- 5) Individuazione e gestione dei rapporti con intermediari (agenti, procuratori d'affari, ecc.);
- 6) Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa;
- 7) Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne;
- 8) Operazioni straordinarie sul capitale sociale (es. fusioni, acquisizioni, ecc.);
- 9) Gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne;
- 10) Gestione degli omaggi, liberalità e donazioni.

### **G.3 Protocolli specifici di prevenzione**

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria**, anche tramite società esterne, si rimanda a quanto previsto nella Sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.3, punto 5).
- 2) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore, alla **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), all'**individuazione e gestione dei rapporti con Partner**, all'**individuazione e gestione dei rapporti con intermediari** (agenti, procuratori d'affari, ecc.), alle **operazioni straordinarie sul capitale sociale** (es. fusioni, acquisizioni, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
  - sia verificata la sede/sede legale o residenza dei Clienti, fornitori, Partner, intermediari, nonché controparti di operazioni straordinarie e/o degli istituti di credito utilizzati nelle transazioni commerciali al fine di individuare e valutare l'eventuale esistenza di un collegamento con Paesi considerati potenzialmente "a rischio" (ad es. Paesi riconosciuti quali "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, Paesi con un alto livello di corruzione, ecc.);

- la Società determini i criteri di valutazione di Clienti, fornitori, Partner, intermediari, nonché controparti di operazioni straordinarie tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo: a) soggettivo (es. loro storia istituzionale desumibile da elementi quali casellario giudiziale e visura camerale); b) oggettivo (es. attività usualmente svolta, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta alla/dalla Società, coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati in rapporto alla natura ed all'ammontare dell'operazione); c) nonché reputazionali, di professionalità, indipendenza, competenza e affidabilità del soggetto stesso;
- i criteri di valutazione sopra indicati siano desunti da una serie di indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette che, per quanto elastici e necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di Clienti, fornitori, Partner, intermediari, nonché controparti di operazioni straordinarie individuati nel singolo caso concreto, siano individuati sulla base di criteri standard facenti riferimento ai seguenti parametri:
  - ✓ profilo soggettivo dei Clienti e/o fornitori e/o Partner e/o intermediari e/o controparti di operazioni straordinarie (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte degli stessi in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
  - ✓ comportamento dei Clienti e/o fornitori e/o Partner e/o intermediari e/o controparti di operazioni straordinarie (es. questi rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali; si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; rifiuta o solleva obiezioni quanto alla comunicazione alla Società del numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà accreditato; si mostra poco collaborativo nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);
  - ✓ profilo economico – patrimoniale dell'operazione (es. il Cliente e/o fornitore e/o Partner e/o intermediario, nonché la controparte di operazioni straordinarie, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie; i corrispettivi per le prestazioni appaiono sproporzionati o fuori mercato, oppure la controparte richiede che i corrispettivi vengano pagati in Paesi diversi rispetto a quelli in cui la prestazione ha origine o è resa);
  - ✓ dislocazione territoriale del Cliente e/o fornitore e/o Partner e/o intermediario e/o controparte di operazioni straordinarie (es. questi ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro *off-shore* o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);
  - ✓ caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente conveniente per il Cliente e/o fornitore e/o Partner e/o intermediario e/o controparte di operazioni straordinarie; l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con

configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il Cliente e/o fornitore e/o Partner e/o intermediario e/o controparte di operazioni straordinarie);

- per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa sia prevista la firma congiunta di due soggetti muniti di adeguati poteri;
  - la scelta degli enti finanziatori avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;
  - le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
  - l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
  - gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
  - i contratti che regolano i rapporti con i Clienti e/o fornitori e/o Partner e/o intermediari e/o controparte di operazioni straordinarie prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto preveda altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Interno.
- 3) Per le operazioni relative alla **gestione delle risorse finanziarie** (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punti 11) e 12).
- 4) Per le operazioni relative alla **redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione**, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne, si rimanda a quanto previsto nella Sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.3, punto 5).
- 5) Per le operazioni relative alla **gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi** (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne e alla **gestione degli omaggi, liberalità e donazioni** si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punto 13).

## H) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto)

### H.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- **art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma, 3 legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. La punibilità è estesa anche al caso in cui tale condotta sia compiuta su di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- **art. 171-bis, legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La punibilità è estesa anche al caso in cui il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. È, inoltre, punito chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

- **art. 171-ter, legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di chi, a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),

privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
  - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

La punibilità è estesa a chi:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
  - c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

▪ **art. 171-octies della legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di chi, qualora il fatto non costituisca più grave reato, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

## H.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne;
- 2) Gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi *software* e banche dati, anche tramite società esterne;
- 3) Gestione del sito internet aziendale.

## H.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi** (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne, alla **gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi *software* e banche dati**, anche tramite società esterne, alla **gestione del sito internet aziendale**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
  - siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi *software* che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato dei *software* in uso presso la Società;
  - siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'uso di *software* formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui *software* installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di *software* proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
  - siano implementati meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
  - siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
  - gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
  - le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
  - siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
  - siano previsti controlli finalizzati alla prevenzione del rischio di diffusione al pubblico di opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi che non abbiano i requisiti previsti dalle normative in materia.
  - siano osservate rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano il diritto d'autore;
  - i rapporti con soggetti terzi (ad es. autori e/o i titolari del diritto d'autore, ecc.) siano gestiti come definiti dalla normativa vigente, con un adeguato grado di formalizzazione, nonché con la massima trasparenza e correttezza.

## I) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-*decies* del Decreto)

### I.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

In particolare la facoltà di non rispondere è:

- dell'indagato e dell'imputato;
- dell'indagato e dell'imputato in un procedimento connesso o collegato;
- dei prossimi congiunti dell'imputato quando non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto non siano stati offesi dal reato; dei testimoni, che non possono essere obbligati a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una loro responsabilità penale.

### I.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Non è identificabile una specifica **Attività Sensibile** alla commissione del **Reato di cui all'art. 25-*decies* del Decreto**. Infatti, la fattispecie di cui all'art. 377-*bis* c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli; tale fattispecie di reato potrebbe essere commessa ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.

### I.3 Protocolli specifici di prevenzione

In caso l'Autorità Giudiziaria ascolti chiunque tra i soggetti ricompresi tra i destinatari del Modello e del Codice Etico della Società, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge.

É considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello e del Codice Etico della Società, se chiunque tra i soggetti destinatari del Modello e del Codice Etico, riceve istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di dipendenti o collaboratori della Società, o di altri soggetti non direttamente collegati alla Società, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio a Grimet chromed Bars S.r.l..

Nell'ipotesi eventuale che si verifichi quanto descritto al precedente capoverso, i soggetti indicati in precedenza, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società e l'Amministratore Unico per la valutazione del caso e l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.



## L) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

### L.1 Reati applicabili

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011, decreto che prevede l' "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" si è estesa la responsabilità amministrativa degli enti anche nel caso di commissione dei reati cosiddetti ambientali, ferma restando la responsabilità penale della persona fisica che abbia materialmente commesso il detto reato.

Il D.Lgs. 121/2011 ha inserito nella Legge 231/2001 l'articolo 25-undecies, appunto, "Reati ambientali".

L'art. 25-undecies prevede per l'ente responsabile la sanzione pecuniaria fino a 800 quote (anche se, con la Legge 22 maggio 2015, nr. 68, sono state previste anche 1000 quote per talune circostanze aggravanti) e la sanzione interdittiva:

- fino a 6 mesi nel caso di violazione degli artt. 137, 256 e 260 del D.Lgs. n.152/2006 e nel caso di violazione degli art. 8, commi 1 e 2 e art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 202/2007;
- definitiva dall'esercizio dell'attività, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006 e all'art. 8 del D.Lgs. n. 202/2007.

Queste "novità" sono destinate ad avere un impatto rilevante per quelle imprese che svolgono attività che possano, anche indirettamente ed a titolo colposo, provocare danni o effetti negativi all'ambiente.

La legge sanziona sia condotte dolose che colpose:

Nella fattispecie, i reati ambientali possono essere ricompresi nelle seguenti norme:

- **Codice Penale: art. 434, art. 452 (bis, quater, quinquies, sexies, octies), art. 727 bis e art. 733 bis;**
- **D.Lgs. n. 202/2007** sull'inquinamento provocato da navi;
- **D.Lgs. n. 152/2006** (Codice dell'Ambiente);
- **L. n. 150/1992** sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- **L. n. 549 /1993** sulla tutela dell'ozono atmosferico.

### L.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Con riferimento alle tipologie di reati sopramenzionati, si ritiene che i processi e le attività esposti a rischio di commissione dei reati ambientali possano essere rappresentati nell'elenco di seguito riportato:

- a.- idoneità contesto abitativo, agibilità, vincoli paesaggistici anche locali, idoneità strutturali ed impiantistiche, aspetti ed impatti ambientali anche periferici
- b.- attività che potrebbero comportare il rischio di sversamento di sostanze e/o prodotti pericolosi contaminanti sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e/o sotterranee;



- c.- gestione dei rifiuti nell'intero processo di produzione (classificazione, produzione, gestione del deposito temporaneo, avvio alle operazioni di recupero/smaltimento, trasporto tramite società esterne verso il luogo di destinazione, anche per eventuali spedizioni transfrontaliere, accertamento dell'avvenuto recupero/smaltimento, gestione delle registrazioni cartacee tramite registri di carico-scarico e formulari);
- d.- attività che producono emissioni di polveri e/o aeriformi inquinanti in atmosfera;
- e.- attività che utilizzano o producono sostanze e preparati pericolosi all'interno del ciclo produttivo;
- f.- eventuali emissioni rumorose generate dalle attività, soprattutto produttive, che potrebbero superare i valori limite stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale;
- g.- scarichi industriali in un corpo recettore, compresa pubblica fognatura.

La struttura organizzativa di **CAIR ITALIA Srl** è stata rappresentata mediante l'organigramma già menzionato al punto **F) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)**.

La Società, alla data della redazione del MOG, non ha adottato o implementato un Sistema di Gestione per l'Ambiente.

La Società, altresì, ha adottato, implementato e certificato il Sistema di Gestione per la Qualità conformemente agli standard ISO 9001:2015 ed ISO 13485:2016 (Dispositivi medici).

I certificati, la politica per la Qualità e la mappatura dei processi sono stati menzionati e rappresentati nella sezione **F) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)**.

#### **Logiche comportamentali di ordine generale**

Allo scopo di adempiere agli obblighi legislativi in campo ambientale, la Società **CAIR ITALIA Srl** si dedica con tutti i mezzi e le risorse a sua disposizione affinché ogni obbligo cogente a livello territoriale, regionale, nazionale e comunitario previsto, comprensivo di norme tecniche e prassi di buona condotta e di buona tecnica venga adempiuto, anche in funzione di eventuali nuovi adempimenti futuri in materia.

La Società **CAIR ITALIA Srl** provvede a:

- valutare preventivamente i rischi inerenti il pericolo di cagionare inquinamento ambientale e delle sue componenti, come suolo, sottosuolo, acqua, aria e l'eventuale superamento dei limiti imposti dalle normative vigenti e di futura emanazione;
- predisporre le necessarie misure di prevenzione, tecniche, organizzative e procedurali, comprese analisi ambientali e specifiche, come misure attuative per la riduzione degli elementi di rischio e dei potenziali effetti negativi sull'ambiente;
- garantire l'efficace prevenzione di inquinamento ambientale nell'utilizzo, nello stoccaggio e nel trasporto di sostanze e preparati pericolosi, valutando le conseguenze ambientali riferendosi alle schede dati di sicurezza ed attuando le misure riportate ed applicabili;
- assicurare il rispetto della normativa ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e derivanti dalla gestione delle risorse idriche, con riferimento alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e delle altre disposizioni legislative territoriali e regionali;
- attuare gli opportuni controlli e verifiche per il rispetto dei limiti di accettabilità relativi agli scarichi industriali e civili, anche attraverso analisi qualitative ed intervenendo tempestivamente in caso dovessero rendersi necessarie operazioni di manutenzione e/o di riparazione degli impianti;
- gestire in maniera corretta i rifiuti derivanti dalle attività lavorative in conformità alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 in ogni fase del processo, come riportato al punto "c.-" del capitolo "2. Processi sensibili nell'ambito dei reati ambientali", dettagliato secondo quanto di seguito riportato:

- i rifiuti siano conferiti servendosi di trasportatori e destinatari autorizzati ed iscritti nei relativi Albi di pertinenza;
- siano attuate e conservate nei tempi previsti dalla legge tutte le registrazioni obbligatorie in termini di tenuta e compilazione del registro di carico-scarico e dei formulari;
- siano comunicate le informazioni relative alla produzione dei rifiuti mediante la denuncia annuale "MUD";
- siano rispettate le condizioni definite per la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti, sia in termini quantitativi che temporali;
- vengano rispettate le norme sulla gestione degli imballaggi (Titolo II della parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ed inerentemente agli obblighi di raccolta, l'avvio al recupero, il divieto di smaltimento in discarica di imballaggi recuperati e di immissione nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari (salvo concessioni consorziali, comunali e/o territoriali);
- assicurare che ogni modifica impiantistica, con potenziali impatti sull'ambiente, in particolare per quanto attinente con l'inquinamento dell'aria, sia valutata ed attuata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., verificando la necessità di ottenere preventivamente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (compreso il rispetto dei limiti autorizzativi attraverso l'utilizzo e la gestione corretti degli impianti di abbattimento) e successive autorizzazioni per modifiche e/o trasferimenti;
- siano rispettati i limiti di emissione acustica previsti dalla zonizzazione territoriale competente, conformemente alla legge 447 del 26/10/1995 e s.m.i.
- siano scongiurate le immissioni nell'ambiente di odori molesti, secondo quanto previsto dall'art. 844 c.c.;
- vengano attuati tutti gli accorgimenti necessari per un utilizzo diligente delle materie prime e delle fonti energetiche richieste per l'esecuzione delle attività;
- sia rispettato ogni protocollo autorizzativo disposto.

### **L.3 Protocolli specifici di prevenzione**

I componenti interni ed esterni della Società **CAIR ITALIA Srl**, quali gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori, e i consulenti, ciascuno in relazione alle mansioni ed alle funzioni di pertinenza, sono tenuti a conoscere ed a rispettare:

- la Politica di qualità;
- le autorizzazioni in campo ambientale in possesso alla Società e le prescrizioni contenute;
- le procedure e le istruzioni contenute nel Sistema di Gestione;
- le disposizioni contenute nel DVR "Documento di valutazione dei rischi" redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto di pertinenza (es. prodotti chimici, rischio incendio, ecc.);
- le indicazioni contenute nelle schede di sicurezza relative ai prodotti utilizzati;
- ogni disposizione, legge o regolamento comunitari, anche di eventuale futura promulgazione, pertinente ai fini della prevenzione dei reati di tipo ambientale;
- ogni altro regolamento interno, anche di futura emanazione da parte di **CAIR ITALIA Srl**, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati ambientali.

La Società **CAIR ITALIA Srl**, all'interno del Sistema di Gestione, ha predisposto ed adottato le procedure / istruzioni (estratto) rappresentate nella sezione **F) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto).**

## M) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-*duodecies* del Decreto)

### M.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- **art. 22, comma 12-bis D.Lgs. 286/1998**

Costituito dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia revocato, annullato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

Le pene previste per il fatto di cui sopra, aumentano se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- ovvero minori in età non lavorativa;
- ovvero lavoratori esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

### M.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione al reato di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Affidamento e gestione di appalti e subappalti;
- 2) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne.

### M.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative all'**affidamento e gestione di appalti e subappalti**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
  - sia previsto l'impegno contrattuale da parte dell'appaltatore al rilascio di apposita autodichiarazione circa l'assolvimento degli adempimenti necessari per l'ottenimento e il rinnovo alla scadenza dei permessi di soggiorno in capo ai lavoratori extracomunitari impiegati nell'appalto;
  - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 2) Per le operazioni relative alla **selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale** (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
  - in caso di lavoratori stranieri, sia verificato, preliminarmente alla stipula dei relativi contratti di lavoro, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di Paesi terzi in Italia (in particolare, visto e permesso di soggiorno) e, durante l'intero periodo di durata dei relativi contratti, il continuato possesso delle condizioni e dei requisiti suddetti;

- L'Amministratore Unico venga informato circa il venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti in modo da poter disporre l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi gli eventuali obblighi di denuncia alle autorità competenti;
- siano segnalate alle autorità competenti eventuali violazioni della normativa in materia di ingresso ed impiego di cittadini di Paesi terzi in Italia;
- siano assicurate a tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla cittadinanza, le medesime condizioni di salute e sicurezza;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività;
- è inoltre necessario:◻considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;◻nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- che siano rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;
- disporre un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;
- implementare un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.);
- divieto assoluto di favorire, in qualsiasi modo, forme di ingresso e di permanenza illecita nel territorio dello stato italiano di migranti e/o procacciare illegalmente forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi né in alcun modo facilitarne il finanziamento o la sua realizzazione;
- divieto, per quanto possibile, di riservare e riconoscere in capo ad un solo soggetto, in via esclusiva, la gestione/esecuzione delle attività amministrative/commerciali/finanziarie (acquisti, vendite, transazioni, finanziamenti) in nome o per conto della Società, nonché la predisposizione, conservazione e controllo della relativa documentazione (in particolare, della documentazione identificativa delle controparti contrattuali e dei relativi contratti);

## N) REATI DI RAZZISMO E DI XENOFOBIA (art. 25-terdecies del Decreto)

### N.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente Reato:

- **Legge 20 novembre 2017 n. 167 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 novembre 2017.**

Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l’art. 25 terdecies rubricato come “razzismo e xenofobia” con il quale si prevede:

- in relazione alla commissione dei delitti di cui all’art. 3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975 n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote;
- nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 per una durata non inferiore a un anno;
- se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dell’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3.

I delitti di cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, nonché la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concausa il pericolo di diffusione, fondato in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave sull’apologia (inciso aggiunto dalla stessa legge Europea) della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

### N.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Si tratta di una tipologia di reato che riguarda la discriminazione razziale e xenofoba nei confronti di lavoratori stranieri o italiani presso qualsiasi sede della società, anche se in prova o impiegati a svolgere attività temporanee.

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione al reato di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) tutte le attività

### N.3 Protocolli specifici di prevenzione

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di razzismo e xenofobia.

La Società ha previsto specifiche regole di condotta all’interno del codice etico che disciplinano i comportamenti che i dipendenti della Società nel corso delle proprie relazioni devono tenere nei confronti di risorse interne o esterne alla Società appartenenti a etnie o religioni differenti dalle proprie.

In particolare l'area maggiormente interessata è quella delle Risorse Umane se, a quest'ultima, è stata attribuita la responsabilità delle forze lavoro.

#### **Principi di comportamento**

- chi ha la responsabilità della gestione/conduzione del personale deve prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti, denunciando i fatti ai superiori interessati e all'Organismo di Vigilanza.
- devono essere raccolte tutte le informazioni che potrebbero indicare la potenziale presenza di fatti di razzismo o xenofobia.
- ogni informazione circa fatti di razzismo o xenofobia devono essere inoltrate all'Organismo di Vigilanza. Chiunque venga a conoscenza di una situazione anomala per quanto sopra indicato è tenuto a comunicarlo in forma scritta all'Organismo di Vigilanza;
- divieto assoluto di realizzare qualsiasi attività discriminatoria nei confronti del personale sul luogo di lavoro;
- divieto di intrattenere rapporti con soggetti operanti in ambiti a rischio strumentale o diretto rispetto alla commissione dei reati in esame, se non da parte di quanti siano a ciò deputati secondo organigramma e/o funzionigramma della Società secondo il sistema di deleghe e procure adottato dalla medesima;
- divieto di intrattenere rapporti con soggetti condannati per delitti di cui al D.Lgs. 231/2001, salvo diverse esigenze che dovranno essere idoneamente giustificate e condivise con i vertici aziendali e con l'Organismo di Vigilanza
- divieto di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto- Reati di razzismo e xenofobia;
- divieto di utilizzare anche occasionalmente la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
- divieto di affittare o concedere in comodato gratuito o a fronte di un corrispettivo locali o spazi della Società ad organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente parte speciale.

## O) REATI TRANSNAZIONALI (artt. 3 L. n. 146/2006)

Si descrivono qui di seguito i reati previsti dagli artt. 3 della L. n. 146/2006 che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Si enunciano sommariamente, inoltre, le caratteristiche dei reati ritenuti a più probabile verifica.

### O.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente Reato:

La definizione di reato transnazionale è contenuta nell'art. 3 della Legge 146/2006, che specifica che si considera tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: "sia commesso in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

Non interessa, ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato occasionalmente transnazionale; ciò che interessa la norma è rappresentato da quel reato frutto di una attività organizzata dotata di stabilità e prospettiva strategica e suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

La responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 di un Ente può realizzarsi quando i reati di seguito indicati si attuano, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, attraverso contatti con una realtà criminale organizzata.

Un caso tipico, ad esempio, è il "lavaggio" di danaro proveniente da delitto attraverso banche estere che operino quali "longa manus" di organizzazioni criminali.

I reati transnazionali in relazione ai quali viene prevista la responsabilità degli enti sono i seguenti:

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)

Si tratta di un delitto associativo contro l'ordine pubblico e si realizza mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti.

Il reato di cui all'art. 416, cod. pen., è un delitto plurisoggettivo (nel senso che perché sia configurabile necessita della partecipazione di minimo tre persone). Il bene giuridico tutelato dalla norma è la tutela dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale, cioè come 'pace pubblica'.

La condotta consiste nel promuovere, o costituire, o organizzare l'associazione oppure anche solo nel partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all'associazione integra, quindi reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un vasto programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti.

Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dalla coscienza e dalla volontà di far parte del sodalizio criminoso con il fine di commettere più delitti (c.d. dolo specifico).

I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato associativo, (in modo da differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato) sono:

- a. un vincolo associativo tendenzialmente permanente;
- b. la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune;



- c. lo scopo di commettere più delitti volti ad attuare un indeterminato programma criminoso;
- d. una struttura organizzativa, anche rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso.

La dottrina ammette la configurabilità del “concorso esterno” nel reato di associazione per delinquere (ex art. 110, cod. pen.) caratterizzato dal contributo esterno al mantenimento e rafforzamento dell'associazione. La giurisprudenza si è pronunciata in relazione al reato di cui all'art. 416 bis, cod. pen. (v. sotto).

Circostanze aggravanti speciali del reato sono: la scorreria in armi (art. 416, 4° comma, cod. pen.); il numero di dieci o più degli associati (art. 416, 5° comma, cod. pen.) associazione diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto di schiavi (art. 416, 6° comma, cod. pen.).

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo il reato potrebbe dirsi integrato qualora più soggetti riferibili alla Società o riferibili ad altre società del Gruppo o insieme anche a soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, medici ecc.), si associno allo scopo di commettere più delitti (ad esempio contro la P.A. o contro la proprietà industriale ecc.) anche mediante:

- a. il finanziamento dell'associazione criminale tramite l'erogazione di denaro;
- b. l'assunzione di personale o la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori a fornitori legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali.

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, il dipendente della Società potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso esterno) nel caso in cui, pur non essendo integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione (sempre che ricorrano le condizioni di cui sopra)

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)**

Costituito dalla condotta di chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché di coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/73)**

In tale ipotesi di reato è prevista la punibilità quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis: introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando. Sono soggetti alla punizione anche coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione, solo per aver commesso tale fatto.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 T.U. D.P.R. 309/90)**



Il reato è previsto nell'ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73: coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, procura ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo di sostanze stupefacenti o psicotrope, senza autorizzazione. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

▪ **Traffico di migranti** (art. 12 commi 3, 3bis, 3 ter, 5 – T.U. D.Lgs. 286/98)

Con il Testo Unico in esame è prevista la punizione per chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dello stesso Testo Unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. È previsto un aumento di pena se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

È prevista la punibilità anche per coloro che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico.

▪ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 377-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

In particolare, la facoltà di non rispondere è:

- dell'indagato e dell'imputato;
- dell'indagato e dell'imputato in un procedimento connesso o collegato;
- dei prossimi congiunti dell'imputato quando non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto non siano stati offesi dal reato; dei testimoni, che non possono essere obbligati a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una loro responsabilità penale.

Il reato potrebbe, dunque, dirsi integrato qualora un soggetto riferibile al gruppo ponga in essere, con violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità, misure atte ad indurre le persone che sono tenute a rendere dichiarazioni (es. testimonianze) all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale a rendere dichiarazioni non veritiere sul conto, ad esempio, di attività illecite degli amministratori/o altri dipendenti della società.

▪ **Favoreggiamento personale** (art. 378 cod. pen.)

La norma prevede la punizione per chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

La condotta, oltre ad essere sorretta dall'intento di aiutare, deve anche essere oggettivamente idonea ad intralciare il corso della giustizia.

Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di prestare aiuto, con la consapevolezza che il soggetto aiutato è, o può essere, sospettato di aver commesso un reato e che l'aiuto può sviare le indagini. Il fine avuto di mira dall'agente (pietà, convincimento dell'innocenza del favoreggiato ecc.) è, invece, irrilevante.

Il reato potrebbe, a titolo esemplificativo, configurarsi qualora un soggetto riferibile al gruppo societario ponga in essere attività volte ad aiutare, taluno, ad esempio, altri dipendenti o gli amministratori della Società a sviare le indagini della polizia giudiziaria durante un'ispezione.

## ***O.2 Identificazione delle Attività Sensibili***

Preliminarmente va evidenziato che, in ragione della peculiarità delle condizioni che comportano l'integrazione dei reati transnazionali, le aree a rischio reato individuate nella presente Parte Speciale assumono rilevanza **per le attività poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra la Società e la controllate Cair L.G.L. (C.F. 92108930287 - quota 100%) avente sede in Francia o nell'ambito di rapporti con altre società o soggetti esteri.**

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione al reato di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) tutte le funzioni relative a poteri decisionali e di controllo sui flussi finanziari.
- 2) tutte quelle relative alla partecipazione ad appalti pubblici o a gare provate relativamente a opere/servizi in zone a rischio criminale ambientale.
- 3) tutte quelle interessate a processi decisionali relativi a scelte di partner (in senso lato) in territori a "rischio criminale".

In particolare le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nelle zone e nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti;
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e gestione rendicontazione in caso di acquisizione;
- selezione e contrattualizzazione dei rapporti con fornitori di beni, inclusa la gestione tecnica ed amministrativa;
- selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di servizi (incluse le consulenze), inclusa la gestione tecnica e amministrativa;

- gestione degli adempimenti doganali;
- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici per l'assegnazione di commesse o appalti, di fornitura o di servizi, di concessioni, di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.);
- gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e gestione del credito;
- gestione della fiscalità diretta e indiretta (incluso il calcolo dell'obbligazione tributaria e predisposizione e presentazione delle Dichiarazioni Fiscali);
- gestione dei rapporti intercompany (es. transfer pricing);
- gestione delle operazioni sul capitale sociale (gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale, ecc.) e operazioni straordinarie;
- selezione, assunzione e gestione del personale dipendente;
- gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali e rapporti con autorità giudiziaria

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di approvvigionamento o attività di merger & acquisition (fusioni e acquisizioni) anche internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso zone e Paesi esteri.

### ***O.3 Protocolli specifici di prevenzione***

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di terrorismo.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le liste nominative e l'elenco dei Paesi a rischio
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in Steriltech Waste Company s.r.l..

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della Società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

### Principi di comportamento

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma.
- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad esempio, verifica della assenza dalle liste nominative, referenze personali, eccetera). A tal fine è prevista una apposita scheda di evidenza, che deve essere compilata relativamente ad ogni controparte contrattuale e consegnata all'OdV, con le modalità dallo stesso previste.
- nel caso in cui la società coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste, o che siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime, le operazioni devono essere automaticamente sospese o interrotte, per essere sottoposte alla valutazione da parte dell'OdV.
- nel caso in cui alla società venga proposta un'operazione anomala, essa viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV: quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa.
- nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge.
- i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo.
- presenza di rapporti formalizzati che disciplinano i rapporti tra la Società e le controllate.
- presenza di controlli formalizzati sulla compensazione di debiti/crediti.
- svolgimento di verifiche in relazione ai riaddebiti intercompany.
- adeguata approvazione delle fatture intercompany.
- Sia predisposta una procedura operativa o policy di Gruppo sul transfer pricing che descriva le modalità e i principi con i quali sono gestiti i rapporti tra le società del Gruppo;
- sia presente un costante monitoraggio dell'evoluzione della normativa fiscale di riferimento sulle operazioni e transazioni infragruppo, anche per il tramite di consulenti fiscali esterni;
- sia garantita una adeguata archiviazione della documentazione (Master File, Country File) a supporto delle operazioni al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- siano formalizzati in specifici contratti/accordi intercompany (o in una procedura/policy interna ove applicabile) le modalità e i principi con i quali sono gestiti i rapporti tra la Società e le altre Società del Gruppo (ad esempio le attività svolte per conto della controparte, i corrispettivi previsti, le tempistiche, le attività di controllo della Società, gli output del rapporto, ecc);
- la documentazione relativa a ogni singolo rapporto intercompany sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- sia posta particolare attenzione alla gestione delle risorse finanziarie e alle transazioni tra le varie società del Gruppo;
- ciascuna operazione intercompany avvenga sulla base di documentazione autorizzata da soggetti dotati di idonei poteri;
- sia verificata l'esistenza e coerenza delle transazioni intercompany rispetto ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere;
- siano chiaramente definite le logiche di ribaltamento di costi di gestione per fornire servizi alle società
- le deliberazioni sulla destinazione di utili o riserve, nonché tutte le attività poste in essere nell'ambito di operazioni straordinarie sulle partecipazioni o sul capitale, devono rispettare lo Statuto e la normativa di

- riferimento;
- la decisione di effettuare un'operazione straordinaria sia condivisa coinvolgendo gli organi preposti (es. Sindaco e Società di Revisione Contabile);
  - la gestione di operazioni straordinarie quali fusioni, acquisizione di partecipazioni rilevanti, cessione di partecipazioni in società controllate o scissioni, preveda il coinvolgimento, per le parti di competenza, delle diverse funzioni aziendali competenti ed, eventualmente, di consulenti esterni per lo svolgimento delle seguenti attività: analisi preliminare/due diligence di dati economici, finanziari e patrimoniali della /delle società interessate dall'operazione, nonché analisi di carattere legale/societaria; predisposizione della documentazione contrattuale; predisposizione di documentazione, bilanci e relazioni in merito alle operazioni straordinarie definite;
  - la documentazione contrattuale relativa alle operazioni straordinarie (acquisizioni, conferimenti, fusioni, scissioni, ecc.) sia rivista e approvata, in base alle competenze, dagli organi delegati prima di portarla in approvazione agli organi preposti;
  - la documentazione fornita agli organi aziendali di volta in volta responsabili dell'approvazione di un'operazione straordinaria sia adeguatamente conservata agli atti e il suo contenuto deve essere chiaro, veritiero ed esaustivo;
  - le registrazioni contabili relative a operazioni a carattere straordinario (come per esempio fusioni, scissioni, aumenti di capitale e destinazioni di utili o riserve) siano effettuate solo successivamente alla delibera favorevole da parte degli organi preposti e in coerenza con i termini di efficacia dell'operazione stessa;
  - sia previsto il coinvolgimento del consulente fiscale esterno, nella valutazione delle operazioni straordinarie, affinché valuti i riflessi fiscali dell'operazione.

Nel caso in cui data la particolare natura dell'operazione o in relazione alla controparte coinvolta le transazioni commerciali e finanziarie presentino un grado di rischio, ancorché minimo, di incorrere nei reati di criminalità organizzata, intralcio alla giustizia, l'Amministratore Unico, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un responsabile interno, che diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio.

Per ogni singola operazione a rischio deve essere compilata dal responsabile interno (o dai responsabili interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita scheda di evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, da cui risultino le seguenti informazioni:

- il nominativo ed i dati anagrafici della controparte;
- il socio di controllo (se noto);
- la data ed il tipo di operazione effettuata;
- se esistono rapporti preesistenti tra il Gruppo Cair e la controparte;
- il valore dell'operazione;
- la presenza nelle liste nominative della controparte, o del suo socio di controllo (se noto);
- la presenza, nelle liste dei Paesi a rischio, di quello in cui ha la sede sociale o la residenza la controparte, o il suo socio di controllo (se noto);
- eventuali segnalazioni;

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività), attraverso l'inoltro mensile del riepilogo aggiornato delle schede di evidenza;
2. tenere a disposizione dell'OdV la scheda di evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
3. dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione a rischio. Di tale chiusura deve essere fatta annotazione, a cura del responsabile interno (o dei responsabili interni), nella scheda di evidenza.

L'OdV predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo, per monitorare le operazioni in questione: di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

L'Organo Dirigente deve implementare una procedura che consenta di evitare l'ipotesi prevista dagli articoli 416 e 416 bis, individuando criteri che verifichino:

- se l'ente opera con modalità che possano rientrare nel concetto di transnazionalità;
- se l'ente opera in realtà a rischio (cosiddetto "rischio ambientale": per esempio territori ove notoriamente è radicato un sistema "mafioso");
- se, in caso affermativo, la scelta dei partner avviene in maniera trasparente e attraverso modalità idonee ad escludere il coinvolgimento di soggetti (enti o persone) riconducibili ad ambienti collegati al cosiddetto "crimine ambientale";
- in particolare, quali sono i soggetti inseriti nel sistema economico utilizzati dalla Società per le varie operazioni finanziarie (banche, assicurazioni e ogni altro soggetto che offra servizi finanziari, anche come intermediatore). Di tali soggetti, se inseriti in contesti sociali e territoriali notoriamente condizionati da presenze criminali organizzate, dev'essere essere verificata – caso per caso – la funzione istituzionale e la trasparenza, nonché ogni altro elemento idoneo ad escludere che lo stesso possa essere integrato in realtà criminali.
- La Società deve dotarsi comunque di una procedura interna che escluda contatti con realtà di tale tipo, soprattutto in contesti sociali ove è nota la presenza di organizzazioni criminali.

## P) REATI TRIBUTARI (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto)

Si descrivono qui di seguito i reati previsti nell'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto.

Si enunciano sommariamente, inoltre, le caratteristiche dei reati ritenuti a più probabile verifica.

### P.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente Reato:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000)**

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La summenzionata fattispecie di reato punisce, chiunque, al fine di evadere le imposte, indichi in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi, mediante il ricorso a fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti. In questa ipotesi la punibilità del fatto non è subordinata al raggiungimento di alcuna soglia di evasione.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. 74/2000)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il suddetto delitto presuppone che la dichiarazione tributaria annuale infedele sia realizzata compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, oppure che ci si sia avvalsi di documenti falsi o di altre mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi



fittizi o crediti e ritenute fittizie, tali da supportare le falsità contabili realizzate e confluite nella dichiarazione.

In questo caso, per la realizzazione della fattispecie incriminatrice è necessario che l'evasione sia superiore a € 30.000,00 e che l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione sia superiore al 5% dell'ammontare totale degli elementi indicati in dichiarazione, o comunque, sia superiore a un milione e cinquecentomila euro.

▪ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000)**

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La fattispecie in esame punisce chiunque emetta false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

▪ **Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. 74/2000)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. La condotta sanzionata dall'art. 10 D.Lgs. 74/2000 è quella di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie.

Tale condotta, pertanto, consiste nell'indisponibilità della documentazione da parte degli stessi organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

▪ **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs. 74/2000)**

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La suddetta fattispecie criminosa punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, sanzioni e interessi, se di ammontare complessivo superiore a 50.000€, alieni simulatamente ovvero

compia altri atti fraudolenti sui propri beni o sui beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Tale figura di reato è finalizzata alla tutela della realizzazione coattiva del credito tributario e presuppone una dolosa attività di dispersione della garanzia patrimoniale su cui deve rivolgersi un'attuale o futura esecuzione forzata, tale da produrre l'effetto della sottrazione al pagamento dell'imposta o della sanzione.

- **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000), **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. n.74/2000) e **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Tali reati puniscono rispettivamente chi:

- nelle dichiarazioni annuali dei redditi o IVA indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, e siano superate determinate soglie di rilevanza penale;
- non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte (o la dichiarazione di sostituto di imposta) quando è superata una determinata soglia di imposta evasa;
- non versa le imposte dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a una determinata soglia.

Dette condotte comportano anche la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 solo se hanno ad oggetto l'evasione dell'IVA per un importo non inferiore a € 10 milioni e se sono commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri. In presenza di entrambe le circostanze il reato di dichiarazione infedele è punito, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 74/2000, anche se è solo tentato, quando cioè sussistano atti preparatori, quali ad esempio l'omissione di obblighi di fatturazione, che potranno quindi aver effetto sulla successiva dichiarazione, se tali fatti siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro dell'UE.

**Reati in materia tributaria di cui al D.Lgs. 231/2001, maggiormente rilevanti per la Società in relazione all'attività svolta**

Art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 3 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 10 D.Lgs.74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili
Art. 11 D.Lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

### **P.2 Identificazione delle Attività Sensibili**

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione al reato di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) tenuta della contabilità, bilancio e comunicazioni periodiche
- 2) gestione delle risorse finanziarie;
- 3) contabilizzazione delle fatture emesse;
- 4) selezione dei fornitori e gestione dei relativi rapporti;

- 5) gestione dei cicli di acquisto;
- 6) gestione dei flussi di pagamento;
- 7) acquisto e gestione di beni o servizi (es. consulenze, sponsorizzazioni);
- 8) gestione rimborsi spese;
- 9) gestione corrispondenza tra ordini effettuati e prestazioni ricevute;
- 10) gestione e archiviazione della contabilità;
- 11) predisposizione e inoltro delle dichiarazioni fiscali;
- 12) liquidazione e versamento di tributi;
- 13) costituzione di trust o fondi patrimoniali;
- 14) operazioni societarie (scissioni, fusioni, costituzione di nuove società, conferimenti immobiliari);
- 15) dimissioni societarie;
- 16) previsione di costi, vendite e relativi incassi ("regolari" ossia nei tempi contrattualmente previsti, e "non regolari" ossia di debitori notoriamente in difficoltà);
- 17) predisposizione e approvazione delle comunicazioni sociali;
- 18) rapporti con agenzia o enti di accertamento/riscossione (es. interPELLI, accessi, ispezioni, etc.).

### ***P.3 Protocolli specifici di prevenzione***

Al fine di rafforzare l'efficacia del presente Modello, analizzato il contenuto delle attività sensibili rilevate, si enunceranno i principi e gli strumenti adottati dalla Società per mitigare il rischio di commissione di reati presupposto ai sensi del Decreto, nonché, a titolo meramente esemplificativo, alcuni scenari tipici in cui è più probabile il rischio di commissione dei predetti reati.

Diversamente da altre fattispecie di reato, i reati tributari sono potenzialmente pervasivi. La Società ha adottato specifiche procedure atte a minimizzare i rischi delle principali condotte in cui si sostanziano i reati tributari anche dal lato passivo (ad es. creazione di fatture per operazioni inesistenti, distruzione od occultamento di documenti, ecc.).

A tal riguardo, i destinatari del presente Modello devono conformarsi ai presenti principi:

- Principio di legalità, con pedissequa osservanza delle vigenti norme legislative, regolamentari di riferimento, nonché dei principi etici, di integrità, e delle procedure interne esistenti;
- Principio di correttezza e trasparenza, a garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti;
- Principio di economicità e speditezza della funzione amministrativa;
- Principio di precauzione, specie con riferimento al verificarsi di incidenti con coinvolgimento del personale di RSM o di terzi;
- Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento;
- Tutela del legittimo affidamento dei terzi;
- Tracciabilità e documentazione delle attività espletate, con particolare riferimento alla gestione dei flussi di cassa e degli adempimenti fiscali, tracciabilità delle registrazioni e delle cancellazioni in contabilità;
- Predisposizione e aggiornamento periodico dell'organigramma fiscale (recante, ad es., funzioni di formazione, trattazione, registrazione, inoltro, documentazione e archiviazione di dati contabili rilevanti ai fini degli adempimenti tributari di competenza della Società);
- Qualifica dei fornitori (con acquisizione e puntuale e tempestivo aggiornamento nel tempo di informazioni anagrafiche, bancarie e reputazionali);
- Segregazione delle funzioni (ad es. tra chi richiede la fornitura, chi controlla l'esecuzione della prestazione, chi verifica la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto fatturato, chi autorizza pagamento e chi lo dispone);
- Condivisione collegiale dei processi decisionali relativi agli adempimenti tributari applicabili alla Società;
- Sicurezza informatica per le dichiarazioni fiscali e per i documenti contabili (es. mediante adozione di un sistema di archiviazione della documentazione che garantisce l'impossibilità di modifica/distruzione dei documenti e dati conservati nonché l'accesso agli stessi solo agli autorizzati);
- Attestazioni, da parte della funzione competente, della veridicità, completezza e coerenza di dati rilevanti per la

formazione delle dichiarazioni fiscali di competenza della Società;

- Attivazione - in caso di contestazioni tributarie da parte delle competenti autorità (es. Agenzia delle Entrate) o, comunque, a seguito di formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali - di verifiche e controlli circa la fondatezza/infondatezza dei rilievi ed eventuali ruoli, competenze e responsabilità aziendali coinvolte, al fine di adottare eventuali misure correttive (es. procedure fiscali per emendare dichiarazioni ed altri documenti, pagamento del debito
- mediante procedure di ravvedimento operoso);
- Monitoraggio e controllo del calcolo delle imposte e delle dichiarazioni fiscali;

Nello specifico:

A) per quanto riguarda la **gestione dei rimborsi spese** (a dipendenti, collaboratori o terzi):

- chi chiede il rimborso deve documentare in maniera formale, dettagliata e circostanziata la spesa sostenuta specificandone causale e allegando la relativa documentazione;
- il pagamento è condizionato al controllo, da parte di altri, della corrispondenza tra l'ammontare del rimborso richiesto e le spese effettivamente sostenute e documentate;
- i casi di rimborso forfettario, inoltre, sono limitati, predeterminati sulla base di regole oggettive e, comunque, regolati da specifiche disposizioni aziendali.

B) per quanto riguarda la **gestione/conservazione della contabilità o di altri documenti a fini fiscali**:

- si approntano difese fisiche e/o informatiche idonee a impedire eventuali atti di distrazione o occultamento;
- chi gestisce la contabilità non potrà coincidere con il soggetto che predispone e/o sottoscrive e/o invia le dichiarazioni tributarie per conto della Società;
- si adottano misure fisiche e/o informatiche tali da tracciare il momento e l'autore di ogni modifica/integrazione delle scritture contabili o di altri documenti rilevanti a fini fiscali;

C) per quanto riguarda la **costituzione di trust o fondi patrimoniali** ovvero la gestione di altre operazioni societarie (scissioni, fusioni, costituzione di nuove società, conferimenti immobiliari):

- è garantita la collegialità dei relativi processi decisionali;
- si assicura lo svolgimento preliminare e la tracciabilità di una verifica sull'indice di liquidità della Società in prossimità del compimento dell'operazione;

D) per quanto riguarda la **gestione delle fatture (attive e passive)**, si attuano, in particolare, le seguenti regole di condotta:

- l'emissione di fatture attive è preceduta da una verifica circa l'effettuazione della corrispondente operazione nei confronti del soggetto ivi indicato;
- l'emissione di fatture passive è preceduta da una verifica circa l'effettuazione della corrispondente fornitura di beni o servizi nei confronti della Società;

- l'archiviazione della documentazione fiscale (fatture attive e passive, schede contabili, libri giornale, libri IVA, etc.) avviene sia su supporto cartaceo sia su server aziendale e con conservazione elettronica per quanto riguarda le fatture attive e passive inviate e ricevute attraverso il sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate;

- la verifica sulla puntuale esecuzione di versamenti alle scadenze stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente e sul riscontro in contabilità delle fatture attive e passive utilizzate in dichiarazione vengono assicurate secondo la seguente procedura:

a) si provvede alla liquidazione dell'IVA e ai versamenti delle imposte sul reddito mediante l'utilizzo di un apposito programma di contabilità generale che, sulla base delle registrazioni precedentemente effettuate, sviluppa le voci da inserire nelle dichiarazioni e le elabora fino all'emissione del Modello F24, previo calcolo delle ritenute e verifica dei crediti in compensazione;

b) si procede al pagamento mediante Modello F24, previa verifica di merito sulla correttezza dei calcoli effettuati;

c) a garanzia della tracciabilità dei flussi in entrata e in uscita, possono operare sui conti correnti della Società esclusivamente personale appositamente incaricato nei limiti e alle condizioni previste in apposito atto di delega/procura;

d) in ogni caso, nei confronti del soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 231/2001 il quale risulti imputato di un qualsiasi delitto non colposo, anche non previsto dallo stesso D.Lgs. 231/2001, dal quale sia comunque derivato, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità viene immediatamente sospeso l'eventuale potere di operare su conti correnti intestati alla Società o ad essa riconducibili, di effettuare investimenti o attività finanziarie o qualunque altra attività postuli l'impiego di disponibilità nell'interesse o vantaggio di Newster.

#### **Segregazione e Separazione dei compiti e flussi verso l'OdV**

La Società è dotata di procedure interne sufficientemente dettagliate, idonee a minimizzare il rischio per la commissione dei reati indicati.

Quando, per la specifica natura del servizio o per altra circostanza da valutarsi in relazione al caso concreto, appaia probabile, o comunque ragionevole, un sensibile innalzamento della soglia di rischio per la commissione dei reati indicati, il soggetto incaricato di svolgere l'attività in questione è tenuto a comunicare all'OdV le circostanze per cui ritiene probabile e/o ragionevole un innalzamento del rischio dei reati di cui sopra.

In ogni caso, dovranno essere garantiti flussi informativi speciali all'OdV su operazioni rilevanti ai fini della configurazione di ipotesi di "reati tributari" (es. su accertamenti fiscali, procedure di interpello all'amministrazione, operazioni di transfert pricing, applicazione di regimi di favore o anche l'eventuale estensione delle segnalazioni al consulente fiscale esterno di cui la società si avvalga).

L'OdV, ricevuta la comunicazione e valutate le circostanze, adotterà e comunicherà le cautele ritenute, nel caso di specie, più idonee a scongiurare la commissione delle condotte delittuose, avendo particolare riguardo al principio di segregazione e separazione dei compiti.

Le attività legate alla tenuta della contabilità sono svolte nel pieno rispetto del sistema dei poteri e delle deleghe adottato dalla Società.

A titolo esemplificativo, ma in alcun modo esaustivo, si riportano di seguito alcune possibili attività concretamente esposte al rischio di commissione di uno dei reati in questione: predisposizione delle situazioni finanziarie periodiche; gestione delle operazioni di tesoreria.

#### Sistema dei controlli

L'attività di tenuta della contabilità viene svolta nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, delle norme del Codice di Comportamento, dei valori e delle politiche della Società, delle regole contenute nel Modello e nei protocolli attuativi dello stesso.

Il sistema dei controlli, adottato dalla Società con riferimento ai reati in materia tributaria prevede per le attività suindicate:

- A) principi di controllo "generalisti", presenti in tutte le attività sensibili;
- B) principi di controllo "specifici", applicati alle singole attività sensibili.

#### A. Principi di controllo generali

La Società considera come principi di controllo generali le seguenti regole poste a fondamento dei comportamenti di tutto il personale che agisce per la Società stessa.

- è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (e richiamate dall'art. e 25-quinquiesdecies del Decreto);
- è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi procedurali previsti nella presente Parte Speciale.

#### B. Principi di controllo specifici

I principi di controllo di carattere specifico sono stati adottati sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e sono stati applicati nell'ambito della realtà organizzativa ed operativa della Società.

Tali principi sono di seguito indicati e sono comuni, come si è avuto modo di approfondire nelle precedenti Sezioni, in riferimento ad ogni processo sensibile:

- **Esistenza di procedure/linee guida formalizzate:** esistenza di disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Separazione dei compiti:** separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo; tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di un macroprocesso aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi.
- **Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate:** formalizzazione di poteri di firma e di rappresentanza coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

## Q) I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-quinques del Decreto)

Si descrivono qui di seguito i reati previsti nell'art. 25-quinques del Decreto.

Si enunciano sommariamente, inoltre, le caratteristiche dei reati ritenuti a più probabile verifica.

### Q.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente Reato:

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

- **La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:  
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;  
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

- **Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:  
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;  
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione



fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

▪ **Detenzione di materiale pornografico (Art. 600–quater c.p.)**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1. c.p.). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

▪ **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600–quinquies c.p.)**

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

▪ **Tratta di persone (Art. 601 c.p.)**

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

▪ **Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

▪ **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

### **Q.2 Identificazione delle Attività Sensibili**

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le seguenti **Attività Sensibili** nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001:

- 1) Gestione servizi e fornitori;
- 2) Gestione risorse umane;
- 3) Gestione sistemi informativi/Information Technology

### **Q.3 Protocolli specifici di prevenzione**

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di delitti sulla personalità individuale:

- Prevista richiesta contrattuale di impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e femminile, condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano.
- La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), viene svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità viene valutata, ai fini della

prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante.

- Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un fornitore è tenuto ad informare immediatamente l'O.d.V. della Società di tale anomalia.
- Nei contratti con i collaboratori esterni è contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi, con cui essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni per la Società. I collaboratori devono inoltre dichiarare se, negli ultimi dieci anni, sono stati indagati in procedimenti giudiziari relativi ai delitti contro la personalità individuale.
- Presenza di codice etico che disciplina i comportamenti da tenere da parte di tutti gli esponenti aziendali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale.
- La Società è dotata nei propri sistemi informativi di filtri costantemente aggiornati che contrastano l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile.
- Periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso.
- Nel rispetto delle normative vigenti, la Società effettua periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali, o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo.

### **Principi di comportamento**

Le risorse aziendali coinvolte nelle aree "a rischio reato" sono tenute, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico adottato dalla Società.

È fatto assoluto divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-quinquies del Decreto);
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale

## R) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies.1 del Decreto)

### R.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Reati:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-ter c.p.)

È punito chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

- **Frode informatica** (art. 640-ter c.p.) - **nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno

dello Stato o di altro ente pubblico. La pena è aggravata se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è aggravata se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

## **R.2 Identificazione delle Attività Sensibili**

Si osserva, innanzitutto, come, per strumento diverso dal contante si intende *“un dispositivo, oggetto record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione diversa dalla moneta a corso legale che permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario anche attraverso mezzi di scambio digitali”* (lett. a decreto).

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Riscossione con l'impiego di strumenti di pagamento diversi dal contante quali pagamenti online, pagamenti con l'impiego di dispositivi che consentono l'utilizzo di moneta elettronica, carte prepagate, di debito o di credito, telefoni cellulari;
- 2) Riscossione con sistemi di pagamento su piattaforme informatiche;
- 3) Gestione sistemi informatici.

Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:

- L'uso indebito di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- la falsificazione o l'alterazione;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la cessione e l'acquisto;
- la produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- l'alterazione o l'illecito intervento su programmi contenuti all'interno di un sistema informatico.

***R.3 Protocolli specifici di prevenzione***

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito della Società in relazione alla natura ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria o ancora l'area informatica, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica dell'uso degli strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

Si rimanda pertanto Sezione B "Delitti Informatici" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo B.4

